REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

PUBBLICATO SU AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE IN DATA 23/11/2020

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	1347
Data della delibera	20-11-2020
Oggetto	Delibera/determina a contrarre
Contenuto	Lavori di adeguamento "Villino Sassi" per adibirlo a Centro Salute Mentale dell'Azienda Usl Toscana Centro posto in via degli Armeni n.8 a Pistoia. Approvazione del progetto esecutivo, approvazione del quadro economico e indizione della gara con procedura negoziata di cui all'art. 64 del D.lgs 50/2016 e s.m., ai sensi dell'art. 1 , comma 2, lettera b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazione dalla L. 120/2020.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRINTAZZOLI MARCO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PISTOIA
Direttore della Struttura	TESI ERMES a.i.
Responsabile del procedimento	FALLANI ELISA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
510.000	Fabbricati indisponibili	1A02020201	2020

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	28	Relazione RUP e sub allegato 1 Elenco elaborati e sub allegato 2 Verbale validazione del progetto con verifica progetto.
B	1	Quadro Economico
C	65	Capitolato speciale d?appalto
D	12	Schema lettera contratto

"documento firmato digitalmente"

IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante "*Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*";

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n. 1064 del 19.07.2019 con cui il Dott. Marco Brintazzoli è stato nominato Direttore Dipartimento Area Tecnica;

Richiamata la delibera n. 814 del 31.05.2019, l'Ing. Ermes Tesi, è stato nominato Direttore dell'Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia ed è stato affidato l'incarico quinquennale di Direttore della S.O.C. Manutenzione Immobili Pistoia, con decorrenza dl 01/06/2019;

Richiamata la delibera n.644 del 18/04/2019 con la quale sono state, tra l'altro, conferite le deleghe ai Dirigenti amministrativi, da ultimo modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1348 del 26.09.2019, recante "Modifica delibera n. 644/2019 "Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)" e delibera n. 885/2017 "Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell'ambito delle gare d'appalto del Dipartimento Area tecnica e ripartizioni d i competenze fra le SOC (..)". Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell'adozione degli atti nell'ambito del Dipartimento Area tecnica e Dipartimento SIOR";

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017, così come modificata dalla delibera 1348 del 26.09.2019 sopra richiamata, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;

Richiamati:

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito in legge 17.07.2020, n. 77, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, s.m. e i. "Codice dei contratti pubblici";
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";*
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163*", recante "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 50/2016 "*Disposizioni transitorie e di coordinamento*";
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016 n. 248 "*Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante "*Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*";
- Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. "*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*";
- le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici",* approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016,

aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01.03.2018 e da ultimo aggiornate, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6 lettera j), **c**on delibera numero 636 del 10 luglio 2019, in seguito all'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;

Richiamata la delibera nr. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto "*Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica*", nella quale si stabilisce che: "… *con riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica: se l'attività interessa un'unica unità organizzativa, la figura del responsabile unico del procedimento (RUP) coincide con quella del dirigente preposto all'unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest'ultimo di altro dipendente addetto all'unità (….);*

Considerato *che in data 17 luglio 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che introduce una disciplina derogatoria delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, in particolare per quanto concerne il Titolo I "Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia" - Capo I "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" (artt.1-9), il cui art. 1 recita: "…"…in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157,comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.- Codice contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021…." ;*

Richiamata la Delibera n. 1176 del 15/10/2020, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto *"Codice dei contratti pubblici, da ultimo modificato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: disposizioni operative per le procedure di 'affidamento diretto' e modifiche ai regolamenti di gestione dell'elenco degli operatori economici e dell'elenco dei professionisti aziendali"*;

Considerato che si rende necessario provvedere ad un adeguamento del fabbricato di proprietà dell'Azienda USL Toscana centro, collocato nel complesso immobiliare dell'Area del Ceppo e, precisamente in via degli Armeni, 8 a Pistoia, per il suo riutilizzo come Centro Salute Mentale;

Preso atto che la Geometra Elisa Fallani, in servizio presso la SOC Gestione Investimenti Pistoia, è stata nominata, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con nota del 12/08/2019 dal Direttore dell'Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia, quale Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento di cui sopra;

Preso atto altresì che l'adeguamento del fabbricato di cui trattasi comprende lavori di manutenzione straordinaria, edile ed impiantistica, e che tale intervento è inserito nel Piano degli investimenti 2020/2022, rimodulato con Delibera del D.G. n. 1170 del 15/10/2020, per un importo complessivo di € 510.000,00, ed è individuato con il Codice PT-62;

Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento competente, Geometra. Elisa Fallani, redatta in data 05/11/2020, allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, la quale descrive le lavorazioni da affidare ed evidenzia che:

- Per le opere di adeguamento del fabbricato sopra evidenziato disposto su tre piani (seminterrato, terra e primo), per renderlo idoneo all'uso di Centro Salute Mentale, si ritiene necessario indire una gara finalizzata ai lavori di manutenzione straordinaria edili ed impiantistici per i quali la categoria prevalente richiesta è la OG1 oltre categorie scorporabili OS 28 e OS 30, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto Semplificazioni convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020;
- Il progetto esecutivo, nel rispetto dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e in vista della esecuzione degli interventi manutentivi di cui trattasi è stato redatto, fatta eccezione per la redazione degli impianti meccanici, affidata al professionista Ing. Andrea Taddei, internamente alla SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Pistoia dai progettisti Per. Ind. Alessio Incerpi e Geom. Massimo Chelucci;

- Il progetto è stato verificato e validato dal RUP Geom. Elisa Fallani, Verbale di validazione del 09/07/2020 come da sub allegato A2 alla Relazione del RUP e viene proposta l'approvazione del progetto esecutivo composto dagli elaborati (conservati agli atti) di cui all'Elenco Elaborati, come da sub allegato A1 alla relazione del RUP;
- le funzioni di Coordinatore di sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/08, saranno svolte dal professionista esterno Ing. Andrea Taddei, incaricato con la Determina Dirigenziale di affidamento n. 1951 del 03/10/2019;
- la durata dell'intervento è prevista in 115 giorni solari e consecutivi;
- l'importo a base di gara dell'Appalto di cui trattasi è pari a € 368.630,32= (diconsi euro trecentosessantottomilaseicentotrenta/32) al netto di I.V.A. 22%, di cui: € 10.174,94= (diconsi diecimilacentosettantaquattromila/94) al netto di I.V.A. 22%, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto il Quadro Economico" dell'intervento, allegato di lettera B) parte integrante e sostanziale del presente atto, che evidenzia una spesa complessiva di **€ 510.000,00** di cui **€ 358.455,38** per lavori**, € 10.174,94** per oneri della sicurezza e **€ 141.369,68** per IVA e somme a disposizione;

Considerato che per le procedure di affidamento sotto soglia, in deroga temporanea al disposto dall'articolo 36, comma 2 e 157 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016, si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) del sopra richiamato D.L. Semplificazioni n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, e più specificatamente, per i lavori qui di interesse, tenuto conto dell'importo a base d'asta, quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera b) e comma 3, dello stesso D.L. che recita: "(…) *nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (…)*", le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti mediante *"procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del Decreto legislativo n. 50 del 2016 (….) di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, con consultazione di almeno 10 operatori economici (...) sulla base del criterio del prezzo più basso"*. In tale caso le stazioni appaltanti "*procedono alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2 -bis e 2 -ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque"*;

Visti il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto, allegati come parte integrante e sostanziale del presente atto, rispettivamente sotto le lettere C) e D), i cui testi recepiscono le disposizioni normative introdotte dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, fermo restando le modifiche ed integrazioni da apportare a cura della SOC Appalti e supporto amministrativo del Dipartimento Area tecnica;

Preso atto che, in adempimento a quanto previsto dalla sopra citata Delibera del Direttore Generale f.f. numero 885 del 16/06/2017 e n.1348 del 26/09/2019, su proposta del Direttore SOC Gestione Investimenti Pistoia, con la presente Delibera viene approvata la documentazione tecnica indispensabile per l'avvio della procedura di gara, oltre a procedere all'indizione della procedura di gara stessa, mentre per l'adozione di tutti gli atti finalizzati alla esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto è delegato il Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo;

Ritenuto pertanto necessario, come proposto dal Responsabile Unico del Procedimento:

- approvare il Progetto esecutivo relativo all'Appalto di cui trattasi, conservato agli atti della SOC Gestione Investimenti Pistoia, composto dagli elaborati riepilogati nel sub-allegato A1) alla Relazione del RUP, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- dare atto del "Verbale validazione del progetto con verifica del progetto" sub allegato A2) alla Relazione del RUP, nel quale lo stesso attesta di aver verificato con esito positivo in contradditorio con i progettisti il progetto esecutivo in data 09/07/2020 e di aver validato lo stesso in pari data;

- approvare il "Quadro Economico" dell'intervento allegato di lettera B) parte integrante e sostanziale del presente atto;

- approvare altresì il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto, allegati come parte integrante e sostanziale del presente atto, rispettivamente sotto le lettere C) e D);

- indire la gara d'appalto per i *Lavori di adeguamento "Villino Sassi" per adibirlo a Centro Salute Mentale dell' Azienda Usl Toscana Centro posto in via degli Armeni nc.8 a Pistoia* mediante procedura negoziata senza bando (articolo 63 del D.lgs 50/2016), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. "Semplificazioni" n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120 del 11/09/2020, da espletarsi in modalità telematica tramite il "Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START)", per un importo complessivo a base d'asta pari a € 358.455,38 = (diconsi euro trecentocinquantottomilaquattrocentocinquantacinque/38) + I.V.A. 22% di cui: € 10.174,94 =(diconsi euro diecimilacentosettantaquattromila/94) + I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con consultazione di almeno 10 operatori economici, selezionati dal vigente Elenco Aziendale degli Operatori Economici, e da ultimo aggiornato con determina n. 1974 del 11.09.2020 tra quelli in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in base alla tipologia dei lavori che compongono l'intervento, secondo le seguenti categorie:

Lavorazione	Cat. all.A DPR 207/2010	Class. art.61 DPR 207/2010	Qual. Obbl. (si/no)	Importo	% Su totale	Indicazioni ai fini della gara	
						Prevalente scorpor. (P/S)	Subappaltabile (SI/NO)
Edifici civili e industriali	**OG1**	**I**	**Sì**	**€. 211.879,52**	**57,48**	**P**	**Sì** Entro i limiti art.105 c.2 D. Lgs 50/2016
Impianto termico e condizionamento	**OS28**	**Req. art. 90 DPR 207/2010**	**Sì**	**€. 82.141,19**	**22,28**	**S**	**Sì** Entro i limiti art.105 c.2 D. Lgs 50/2016
Impianto Elettrico	**OS30**	**Req. art. 90 DPR 207/2010**	**Sì**	**€. 74.609,61**	**20,24**	**S**	**Sì** Entro i limiti art.105 c.5 D. Lgs 50/2016 NON AVVALIBILE

- di stabilire:

a) che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. "Semplificazioni" n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, fatta salva l'applicazione dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.;

b) che, poiché l'appalto non presenta carattere transfrontaliero, ai sensi del comma 8 dell'art.97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., come illustrato dal Responsabile Unico del Procedimento nella sua relazione, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2 bis e 2ter dello stesso art.97, fatto salvo che il numero delle offerte ammesse siano almeno pari o superiori a cinque, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. "Semplificazioni";

c) che la quota massima subappaltabile, ai sensi dell'art.105, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e secondo quanto stabilito dall'art. 47 del Capitolato Speciale di Appalto e per le motivazioni illustrate dal RUP nella sua Relazione, viene limitata al 40% dell'importo complessivo del contratto;

d) che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6, dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.;

e) che, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., la Stazione appaltante ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

- di nominare il Direttore dei lavori nella persona del Geom. Massimo Chelucci, in servizio presso la S.O.C. Gestioni Investimenti Pistoia;

Dato atto che a norma dell'art. 53, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., gli operatori economici da invitare alla procedura di cui trattasi non possono essere comunicati a terzi o resi noti in qualsiasi altro modo fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;

Dato atto che il costo complessivo dei lavori oggetto dell'Appalto, pari a **€ 510.000,00** (IVA e somme a disposizione incluse), come si evince dal Quadro economico redatto dal RUP, è individuato con il Codice PT-62, per un importo di € 510.000,00, nel Piano degli investimenti 2020/2022, rimodulato con Delibera del D.G. n. 1170 del 15/10/2020;

Preso atto che il Direttore Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia Ing. Ermes Tesi, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Geom. Elisa Fallani, in servizio c/o la SOC Gestione Investimenti Pistoia;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Dr Marco Brintazzoli, che ne attesta la coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia, Ing. Ermes Tesi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., vista la necessità di dare avvio in tempi brevi alla procedura di gara in questione;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) **di approvare** la Relazione del Responsabile Unico del procedimento, Geometra Elisa Fallani, del 05/11/2020, per l'affidamento dei *"Lavori di adeguamento "Villino Sassi" per adibirlo a Centro Salute Mentale dell' Azienda Usl Toscana Centro posto in via degli Armeni nc.8 a Pistoia",* allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **di approvare altresì**
- il Progetto esecutivo dei lavori di cui al punto sub 1) del presente dispositivo, conservato agli atti della SOC Gestione Investimenti Pistoia, composto dagli elaborati riepilogati nel sub-allegato A1) alla Relazione del RUP, parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto del "Verbale di validazione del progetto esecutivo con verifica del progetto" sub allegato A2) alla stessa relazione;
- il "Quadro Economico" dell'affidamento, allegato di lettera B) parte integrante e sostanziale del presente atto, per la spesa complessiva pari a **€ 510.000,00,** di cui **€ 358.455,38** per lavori**, € 10.174,94** per oneri della sicurezza e **€ 141.369,68** per IVA e somme a disposizione;
- il capitolato speciale d'appalto e lo schema di contratto, allegati come parte integrante e sostanziale del presente atto, rispettivamente sotto le lettere C) e D), i cui testi recepiscono le disposizioni normative introdotte dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n.120;

3) **di indire** la gara d'appalto per i *Lavori di adeguamento "Villino Sassi" per adibirlo a Centro Salute Mentale dell' Azienda Usl Toscana Centro posto in via degli Armeni nc.8 a Pistoia* mediante procedura negoziata senza bando

(articolo 63 del D.lgs 50/2016) ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. "Semplificazioni" n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120 del 11/09/2020, da espletarsi in modalità telematica tramite il "Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START)", per un importo complessivo a base d'asta pari a € 358.455,38 =(diconsi euro trecentocinquantottomilaquattrocentocinquantacinque/38) + I.V.A. 22% di cui: € 10.174,94 =(diconsi euro diecimilacentosettantaquattromila/94) + I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con consultazione di almeno 10 operatori economici, selezionati dal vigente Elenco Aziendale degli Operatori Economici, e da ultimo aggiornato con determina n. 1974 del 11.09.2020 tra quelli in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in base alla tipologia dei lavori che compongono l'intervento, secondo le seguenti categorie:

Lavorazione	Cat. all.A DPR 207/2010	Class. art.61 DPR 207/2010	Qual. Obbl. (si/no)	Importo	% Su totale	Indicazioni ai fini della gara	
						Prevalente scorpor. (P/S)	Subappaltabile (SI/NO)
Edifici civili e industriali	OG1	I	Sì	€. 211.879,52	57,48	P	Sì Entro i limiti art.105 c.2 D. Lgs 50/2016
Impianto termico e condizionamento	OS28	Req. art. 90 DPR 207/2010	Sì	€. 82.141,19	22,28	S	Sì Entro i limiti art.105 c.2 D. Lgs 50/2016
Impianto Elettrico	OS30	Req. art. 90 DPR 207/2010	Sì	€. 74.609,61	20,24	S	Sì Entro i limiti art.105 c.5 D. Lgs 50/2016 NON AVVALIBILE

4) di stabilire:

f) che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. "Semplificazioni" n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, l'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, fatta salva l'applicazione dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.;

g) che, poiché l'appalto non presenta carattere transfrontaliero, ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., come illustrato dal Responsabile Unico del Procedimento nella sua relazione, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2 bis e 2ter dello stesso art.97, fatto salvo che il numero delle offerte ammesse siano almeno pari o superiori a cinque, ai sensi del l'art. 1, comma 3, del D.L. Semplificazioni;

h) che la quota massima subappaltabile, ai sensi dell'art.105, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., secondo quanto stabilito dall'art. 47 del Capitolato Speciale di Appalto e per le motivazioni illustrate dal RUP nella sua Relazione, viene limitata al 40% dell'importo complessivo del contratto;

i) che la Stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6, dell'art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.;

j) che, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., la Stazione appaltante ha la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

5) **di nominare** il Direttore dei lavori nella persona del Geom. Massimo Chelucci, in servizio presso la S.O.C. Gestioni Investimenti Pistoia;

6) **di dare atto** che il costo complessivo dei lavori oggetto dell'Appalto di cui trattasi è individuato con il Codice PT-62, per un importo di € 510.000,00, nel Piano degli investimenti 2020/2022, rimodulato con Delibera del D.G. n. 1170 del 15/10/2020;

7) **di pubblicare** il presente atto ed i relativi allegati, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito web di questa Azienda nella sottosezione: "*bandi di gara e contratti"* e sul sistema informatizzato dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Toscana;

8) **di trasmettere**, a cura del Responsabile Unico del procedimento Geom. Elisa Fallani, la presente delibera e tutti i documenti allegati ivi compresi i documenti, di cui all'elenco allegato A1 della Relazione del RUP, conservati in atti alla struttura proponente, alla SOC Appalti e supporto amministrativo affinché possa attivare la procedura di gara in oggetto;

10) **di dichiarare**, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., vista la necessità di dare avvio in tempi brevi alla procedura di gara in questione;

11) **di trasmettere** la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr.Lorenzo Pescini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

ALLEGATO "A"

Azienda USL Toscana centro

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Dipartimento Area Tecnica
S.O.C. Gestione Investimenti

LAVORI DI ADEGUAMENTO VILLINO SASSI PER ADIBIRLO A CENTRO SALUTE MENTALE DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO POSTO IN VIA DEGLI ARMENI NC. 8 – PISTOIA

Riferimento Piano Investimenti 2020-2022 (rimodulato con delibera Direttore Generale n. 1170 del 15.10.2020)
PT-62 Manutenzione ex edificio SPDC

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 1, DEL D.LGS 50/2016 S.M.

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Dipartimento Area Tecnica
S.O.C. Gestione Investimenti

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 1, DEL D.LGS 50/2016 S.M.

1. PREMESSA

Dato il verificarsi dell'esigenza di trasferire il Centro Salute Mentale della zona di Pistoia dai locali posti in via Trinci, all'interno del fabbricato denominato Ex Inam, presso altra sede più idonea, è stato individuato come immobile da destinare a tale attività il fabbricato "Villino Sassi", posto in via degli Armeni, n.c.8 , all'interno dell'area dell'ex Ospedale del Ceppo.
Oggetto dell' appalto sono i lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi su detto fabbricato, di proprietà dell'Azienda Usl Toscana Centro, consistenti in:

- esecuzione di una rampa di pendenza adeguata sull'ingresso principale di Via degli Armeni, per consentire l'ingresso alla struttura anche ai portatori di handicap;
- rifacimento completo dei servizi igienici, per il personale e gli utenti, compresa la realizzazione di un servizio igienico per disabili;
- interventi di manutenzione interna al fabbricato (modeste modifiche alle tramezzature dei bagni, rifacimento pavimenti e rivestimenti nei servizi igienici, posa in opera di controsoffitti al piano terra, sostituzione infissi interni ed esterni, imbiancatura);
- interventi edili per la compartimentazione dei locali e degli impianti, nel rispetto delle norme di prevenzione incendi;
- adeguamento locale quadri e vano corsa ascensore per ripristino impianto elevatore esistente;
- adeguamento e integrazione degli impianti elettrici e speciali;
- rifacimento completo dell'impianto termico, di climatizzazione e idrico-sanitario.

2. PROGETTISTI E DIRETTORE DEI LAVORI - VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Nel rispetto dell'art. 23, comma 8, del D.Lgs 50/2016 è stato redatto il progetto esecutivo delle opere da realizzare.

Progettisti

Ai fini della redazione del progetto esecutivo, verificata la possibilità di ricorrere a professionalità interne all'Azienda in possesso di idonea competenza ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. , sono stati individuati e nominati, come progettisti inteni:

- Geom. Massimo Chelucci - Azienda USL Toscana Centro – Area Manutenione e Gestione Investimenti - SOC Gestione Investimenti Pistoia, progettista per le opere edili e architettoniche;
- P.I. Alessio Incerpi - Azienda USL Toscana Centro – Area Manutenzione e Gestione Investimenti - SOC Manutenzione Immobili Pistoia, progettista per gli impianti elettrici e speciali;

Con Determinazione Dirigenziale n. 1951 del 03.10.2019 è stato affidato l'incarico esterno per la *"Progettazione e direzione operativa per la realizzazione di impianto di riscaldamento, condizionamento e idrico-sanitario, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, diagnosi energetica e redazione dell'attestato di prestazione energetica per due fabbricati presso l'area del Ceppo di Pistoia"* a:

- Ing. Andrea Taddei, Via Monte Rosa, 37 - 53036 Poggibonsi SI – Progettista Impianti Meccanici

Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

Le funzione di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D. Lgs. 81/08, sono svolte dal professionista esterno Ing. Andrea Taddei.

Direttore dei Lavori

Le funzioni di Direttore dei Lavori sono svolte dal Geom. Massimo Chelucci.

Verifica e Validazione Progetto

La sottoscritta Elisa Fallani, della SOC Gestione Investimenti Pistoia, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ha verificato, in contraddittorio con i Progettisti ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, la conformità alla normativa vigente del progetto esecutivo redatto in data dicembre 2019/gennaio 2020 e validato il giorno 09.07.2020, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del Codice dei Contratti.
Si allegano alla presente pertanto i relativi documenti: Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo con Verifica del Progetto.

Con la presente, quindi, la sottoscritta Responsabile Unico del Procedimento, propone l'approvazione del Progetto Esecutivo di cui sopra, costituito dai seguenti elaborati:

1. RELAZIONE TECNICA

Tav. 5 – R.T. - Relazione Tecnica – Opere Edili

2. RELAZIONI SPECIALISTICHE

Tav. E – GEN - 02 Relazione Tecnica Specialistica Impianti Termofluidici

Tav. RE EL Relazione Specialistica Impianti Elettrici

Tav. ALL.RE. Allegato Relazione Specialistica Impianti Elettrici

3. ELABORATI GRAFICI

Elaborati Grafici Opere edili/architettoniche:

Tav. 1 - PL.G. Planimetria Generale Area del Ceppo
Tav. 2 - PL.C. Planimetria Catastale Area del Ceppo
Tav. 3 - R.U. - VINC. Regolamento Urbanistico - Vincoli
Tav. 4 - D.F. Documentazione Fotografica
Tav. 6 - ST. ATT. Piano Terra e Primo - Stato Attuale
Tav. 7 - ST. MOD. Piano Terra e Primo - Stato Modificato
Tav. 8 - ST. SOV. Piano Terra e Primo - Stato Sovrapposto
Tav. 9 - PR. INC. Piano Terra e Primo - Prevenzione Incendi

Elaborati Grafici Impianti Meccanici:

Tav. - E-PIP-01 Pianta Piano Terra e Piano Primo Tubazioni Ventilconvettori
Tav. - E-PIP-02 Schema Idraulico Funzionale
Tav. - E-PIP-03 P&Id Fluidi
Tav. - E-IDS-01 Pianta Piano Terra e Piano Primo Adduzioni

Elaborati Grafici Impianti Elettrici:

Tav. - IE.01 Impianti Elettrici - Illuminazione Generale e di Emergenza
Tav. - IE.02 Impianti Elettrici Speciali -Impianto Rivelazione Incendi
Tav. - IE.03 Impianti Elettrici Speciali - Antintrusione e chiamate Emergenza Soccorso
Tav. - IE.04 Impianti Elettrici e Speciali - Punti Presa Energia Elettrrica - Fonia - Dati

4. CALCOLI ESECUTIVI

Impianti Meccanici:

Tav. E-MEC-01 Calcoli e Sezioni Ventilconvettori
Tav. E-MEC-02 Calcoli Adduzioni Idrico Sanitario

5. CONTENIMENTO ENERGETICO

D. Lgs 19 Agosto 2005 n. 192 e s.m.i.:

Tav. E-RTE-01 Relazione Tecnica comma 1 art. 8
Tav. E-RTE-03 Allegato Relazione Tecnica E-RTE-01

6. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI

Piano di Manutenzione Opere Edili: Tav. 14 - P.M.

Piano di Manutenzione Opere Meccaniche: Tav. E-GEN-15

Piano di Manutenzione Opere Elettriche: Tav. MAN EL

7. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Tav. E-PSC-01 Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Tav. E-PSC-01 Piano di Sicurezza e di Coordinamento - Rev. 02.07.2020 – Integrazione Misure Anticovid-19

Tav. E-PSC-02 Cronoprogramma

Tav. E-PSC-03 Analisi e Valutazione dei Rischi

Tav. E-PSC-04 Stima dei Costi per la Sicurezza

Tav. E-PSC-05 Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

Tav. E-PSC-06 Planimetria Generale Area di Cantiere

8. QUADRO INCIDENZA DELLA MANOD'OPERA

Quadro Incidenza Manod'opera Opere Edili:

Tav. 12 – INC.M.O./O.E. - Incidenza Manod'opera – Opere Edili

Quadro Incidenza Manod'opera Opere Meccaniche:

Tav. E-GEN-13 - Incidenza Manod'opera

Quadro Incidenza Manod'opera Opere Elettriche:

Tav. CIM – Calcolo Incidenza Manod'opera

9. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Computo Metrico Estimativo Opere Edili:

Tav. 11 – C.M.E. Computo Metrico Estimativo – Opere Edili

Computo Metrico Estimativo Opere Meccaniche:

Tav. E-Gen- 05 Computo Metrico Estimativo

Computo Metrico Estimativo Opere Elettriche:

Tav. CME EL Computo Metrico Estimativo Impianto Elettrico

10. ELENCO PREZZI UNITARI ED EVENTUALI ANALISI

Elenco Prezzi Unitari Opere Edili:

Tav. 10 – E.P.U. Elenco Prezzi Unitari – Opere Edili

Elenco Prezzi Unitari Opere Meccaniche:

Tav. E- GEN-06 Elenco Prezzi Unitari

Analisi dei prezzi Opere Meccaniche:

Tav. E- GEN-17 Analisi Nuovi Prezzi

Elenco Prezzi Unitari Opere Elettriche:

Tav. EPU EL Elenco Prezzi Unitari Impianto Elettrico

Analisi dei prezzi Opere Elettriche:

Tav. AP EL Analisi Prezzi Impianti Elettrici

11. QUADRO ECONOMICO

TAV. QE - Quadro Economico

12. CRONOPROGRAMMA

Tav. E- GEN-04 Cronoprogramma Lavori

13. CALCOLO UOMINI GIORNO E DURATA PREVISTA DEI LAVORI

TAV. U/g - Calcolo Uomini Giorno e durata prevista dei lavori

14. DISCIPLINARE DESCRITTIVO

Disciplinare Descrittivo Opere Edili:

Tav. 13 - DISC. DESCR./O.E. - Disciplinare Descrittivo - Opere Edili

Disciplinare Descrittivo Opere Meccaniche:

Tav. E-GEN-03 Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici

Disciplinare Descrittivo Opere Elettriche:

Tav. DISCIP EL Disciplinare Impianti Elettrici

15. SCHEMA DI CONTRATTO

Tav. SC Schema di Contatto

16. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Tav. CSA Capitolato Speciale d'Appalto

3. TIPOLOGIA DELL'APPALTO

Visto che per le procedure di affidamento sotto soglia, in deroga temporanea al disposto dell'art. 36, comma 2 e 157 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del 2016, si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere a) e b) del D.L. "Semplificazione" n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 del 11/09/2020, e più specificatamente, tenuto conto dell'importo a base d'asta, quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera b) e comma 3, dello stesso D.L. che recita: *"(...) nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuate in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (...)"*, le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti mediante *"procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Decrito Legislativo n. 50/2016 (...) di importo pari o superiore a 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00, con consultazione di almeno 10 operatori economici (...) sulla base del criterio del prezzo più basso"*. In tal caso le stazioni appaltanti *"procedono alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter, del decreto legislativo n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque"*.

A tal proposito, si intende procedere all'aggiudicazione dell'appalto per i lavori in oggetto, mediante una procedura negoziata, con consultazione di 10 (dieci) operatori economici, individuati nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, nell'Elenco Operatori Economici del Dipartimento Area Tecnica, sulla base dei seguenti criteri:

- iscrizione alla categoria di lavorazioni pertinenti l'appalto in oggetto;
- iscrizione nell'indirizzario del Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START);

Il ricorso alla procedura negoziata previa consultazione di dieci operatori economici è dovuto alla necessità di attivare una procedura che assicuri celerità all'azione amministrativa, garantendo però adeguata concorrenza visto il numero di operatori che verranno invitati e ritenendo che, per la tipologia di opere oggetto del presente Appalto, non esistono esigenze di mercato che suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (mediante procedura aperta).

Ai fini di garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici, come richiesto dalla Linea Guida n. 4 dell'ANAC *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi operatori economici"* il processo di affidamento verrà gestito utilizzando il Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana (START).

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione del presente appalto è quello del minor prezzo in conformità a quanto previsto al comma 9 bis dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016 e s.m.

Ai fini dell'applicazione del comma 8 dell'art. 97, è necessario procedere alla verifica della sussistenza dell'interesse transfrontaliero dell'appalto in oggetto, ovvero verificare l'esistenza di elementi pertinenti tali da ritenere il contratto in questione suscettibile di attirare l'attenzione di imprese di altri stati UE.
Sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia, il primo elemento distintivo per la sussistenza di un interesse transfrontaliero è quello del luogo di esecuzione dei lavori (Caso ASM di Brescia, causa C- 347/06, punti 58,59 e 62) ovvero l'interesse transfrontaliero certo risulta correlato alla vicinanza geografica ad altro stato UE.
Tale elemento, sempre sulla base della giurisprudenza della Corte, va abbinato alla rilevanza economica dell'appalto (sentenza Belgacom NV, causa C- 221/12, punto 29) ed anche alla sua "tecnicità" (Sentenza SECAP spa/Comune di Torino, causa C- 147/06, del 15 maggio 2008, al punto 24).
Tutto ciò premesso, si rileva che in primo luogo i lavori si svolgeranno non propriamente in vicinanza geografica ad un altro stato Membro, visto che saranno eseguiti all'interno della provincia di Pistoia; accanto a tale considerazione è necessario rilevare che l'importo stimato dell'appalto, che è notevolmente inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti, e la limitata complessità tecnica degli interventi previsti nell'Appalto, non rappresentano elementi di rilevanza tale da poter comportare fattivamente un interesse reale transfrontaliero.
Ciò esposto, si ritiene che sussistano pertanto le condizioni di applicazione del comma 8 dell'art. 97 del Codice dei Contratti e dunque si stabilisce che il bando preveda l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2bis e 2ter dello stesso art. 97, fatto salvo che il numero delle offerte ammesse siano almeno pari a cinque.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

5. DURATA DELL'APPALTO

1. La durata dei lavori è stabilita in giorni 115 (centoquindici) decorrenti dal Verbale di Consegna dei Lavori.

6. IMPORTO A BASE DI GARA E CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI

Importo a base di gara: € 358.455,38 (euro trecentocinquantottomilaquattrocentocinquantacinque/38) + IVA al 22% di cui € 10.174,94 (diecimilacentosettantaquattro/94) + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Lavorazione	Cat. all.A DPR 207/ 2010	Class. art.61 DPR 207/ 2010	Qual. Obbl. (si/no)	Importo	% Su totale	Indicazioni ai fini della gara	
						Prevalente scorpor. (P/S)	Subappaltabile (SI/NO)
Edifici civili e industriali	OG1	I	Sì	€. 211.879,52	57,48	P	Sì Entro i limiti art.105 c.2 D. Lgs 50/2016
Impianto termico e condizionamento	OS28	Req. art. 90 DPR 207/2010	Sì	€. 82.141,19	22,28	S	Sì Entro i limiti art.105 c.2 D. Lgs 50/2016
Impianto Elettrico	OS30	Req. art. 90 DPR 207/2010	Sì	€. 74.609,61	20,24	S	Sì Entro i limiti art.105 c.5 D. Lgs 50/2016 NON AVVALIBILE

7. MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Il quadro economico dell'appalto ammonta complessivamente ad euro 510.000,00 ed è finanziato con fondi aziendali (mutuo).

8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale

- assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/216 e s.m.;
- assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art 67 del D. Lgs. 159/2011;
- assenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

B) Requisiti di idoneità professionale, capacità economico e finanziaria e capacità tecnico-professionali

- iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
- solo per le Società cooperative e per i consorzi di cooperative iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative;

Requisiti relativi alle lavorazioni:

- Categoria OG1 - Importo € 211.879,52 – class. I : Attestazione SOA.

- Categoria OS28 - Importo € 82.141,19 : è necessaria la qualificazione in proprio che può essere comprovata, sia con attestazione SOA, in corso di validità, nella categoria OS28 o nella categoria OG11, classifica I, sia con possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010 , poiché tali lavorazioni sono di importo inferiore a € 150.000,00.
- Categoria OS30 - Importo pari a € 74.609,61: le opere riconducibili a tale categoria non possono essere oggetto di avvalimento, ai sensi dell'art. 89 comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m; è necessaria la qualificazione in proprio che può essere comprovata, sia con attestazione SOA, in corso di validità, nella categoria OS30 o OG 11, classifica I, sia con possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010, poiché tali lavorazioni sono di importo inferiore a 150.000,00.

9. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Sono comprese nell'Appalto tutte le attività definite nel Capitolato Speciale d'Appalto.
L'Appaltatore dovrà eseguire i lavori appaltati a regola d'arte nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni anche amministrative vigenti e che entreranno in vigore durante l'esecuzione dell'appalto.
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, per le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sotto sistemi di impianti tecnologici, oggetto dell'Appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, nonché tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale, negli elaborati dei documenti progettuali e nella descrizione delle specifiche tecniche comprese nelle stesso capitolato.

10. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del suddetto Codice. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, per le seguenti motivazioni:
- deve essere garantito lo sviluppo dell'appalto attraverso un insieme coordinato di lavorazioni edilizie ed impiantistiche da realizzarsi il più possibile anche attraverso fasi congiunte di esecuzione, evitando fenomeni di "frammentazione" delle stesse e consentendo di raggiungere la produzione prevista nel cronoprogramma dei lavori;
- il livello qualitativo dell'opera deve essere raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa qualificata nella Categoria Prevalente che determini unitarietà e tempestività nei livelli di esecuzione,

attraverso una costante attività di coordinamento degli operatori presenti in cantiere;
- deve essere garantito il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria (che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105 comma 7 del Codice) e delle imprese operanti in regime di subappalto;
- devono essere garantiti i più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti sul medesimo cantiere;
- deve essere garantita la minore interconnessione dei lavori, intesa come riduzione delle "interferenze di cantiere", con riduzione del rischio derivante dal contemporaneo affidamento di più lavori ad una molteplicità di imprese che potrebbe pregiudicare la buona esecuzione degli interventi.

11. SICUREZZA

Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso saranno corrisposti a misura secondo le effettive opere di sicurezza eseguite.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procediemento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m. e della legge 241/90 è la Geom. Elisa Fallani della SOC Gestione Investimenti Pistoia.

Pistoia, 5.11.2020

Responsabile Unico del Procedimento
geom. Elisa Fallani

Allegati:
- sub allegato 1 "Elenco elaborati progetto esecutivo"
- sub allegato 2 "Verbale di validazione con verifica del progetto"

Sub allegato 1

Azienda USL Toscana centro

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Dipartimento Area Tecnica
S.O.C. Gestione Investimenti

LAVORI DI ADEGUAMENTO VILLINO SASSI PER ADIBIRLO A CENTRO SALUTE MENTALE DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO POSTO IN VIA DEGLI ARMENI NC. 8 – PISTOIA

Riferimento Piano Investimenti 2020-2022 (rimodulato con delibera Direttore Generale n. 1170 del 15.10.2020)
PT-62 Manutenzione ex edificio SPDC

ELENCO ELABORATI

Azienda USL Toscana centro

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Dipartimento Area Tecnica
S.O.C. Gestione Investimenti

ELENCO ELABORATI

1. RELAZIONE TECNICA

Tav. 5 – R.T. - Relazione Tecnica – Opere Edili

2. RELAZIONI SPECIALISTICHE

Tav. E – GEN - 02 Relazione Tecnica Specialistica Impianti Termofluidici

Tav. RE EL Relazione Specialistica Impianti Elettrici

Tav. ALL.RE. Allegato Relazione Specialistica Impianti Elettrici

3. ELABORATI GRAFICI

Elaborati Grafici Opere edili/architettoniche:

Tav. 1 – PL.G. Planimetria Generale Area del Ceppo

Tav. 2 – PL.C. Planimetria Catastale Area del Ceppo

Tav. 3 – R.U. - VINC. Regolamento Urbanistico – Vincoli

Tav. 4 – D.F. Documentazione Fotografica

Tav. 6 – ST. ATT. Piano Terra e Primo – Stato Attuale

Tav. 7 - ST. MOD. Piano Terra e Primo – Stato Modificato

Tav. 8 – ST. SOV. Piano Terra e Primo – Stato Sovrapposto

Tav. 9 – PR. INC. Piano Terra e Primo – Prevenzione Incendi

Elaborati Grafici Impianti Meccanici:

Tav. - E-PIP-01 Pianta Piano Terra e Piano Primo Tubazioni Ventilconvettori

Tav. - E-PIP-02 Schema Idraulico Funzionale

Tav. - E-PIP-03 P&Id Fluidi

Tav. - E-IDS-01 Pianta Piano Terra e Piano Primo Adduzioni

Elaborati Grafici Impianti Elettrici:

Tav. - IE.01 Impianti Elettrici – Illuminazione Generale e di Emergenza

Tav. - IE.02 Impianti Elettrici Speciali –Impianto Rivelazione Incendi

Tav. - IE.03 Impianti Elettrici Speciali - Antintrusione e chiamate Emergenza Soccorso

Tav. - IE.04 Impianti Elettrici e Speciali – Punti Presa Energia Elettrrica – Fonia - Dati

4. CALCOLI ESECUTIVI

Impianti Meccanici:

Tav. E-MEC-01 Calcoli e Sezioni Ventilconvettori

Tav. E-MEC-02 Calcoli Adduzioni Idrico Sanitario

5. CONTENIMENTO ENERGETICO

D. Lgs 19 Agosto 2005 n. 192 e s.m.i.:

Tav. E-RTE-01 Relazione Tecnica comma 1 art. 8

Tav. E-RTE-03 Allegato Relazione Tecnica E-RTE-01

6. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI

Piano di Manutenzione Opere Edili: Tav. 14 – P.M.

Piano di Manutenzione Opere Meccaniche: Tav. E-GEN-15

Piano di Manutenzione Opere Elettriche: Tav. MAN EL

7. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Tav. E-PSC-01 Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Tav. E-PSC-01 Piano di Sicurezza e di Coordinamento - Rev. 02.07.2020 – Integrazione Misure Anticovid-19

Tav. E-PSC-02 Cronoprogramma

Tav. E-PSC-03 Analisi e Valutazione dei Rischi

Tav. E-PSC-04 Stima dei Costi per la Sicurezza

Tav. E-PSC-05 Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

Tav. E-PSC-06 Planimetria Generale Area di Cantire

8. QUADRO INCIDENZA DELLA MANOD'OPERA

Quadro Incidenza Manod'opera Opere Edili:

Tav. 12 – INC.M.O./O.E. - Incidenza Manod'opera – Opere Edili

Quadro Incidenza Manod'opera Opere Meccaniche:

Tav. E-GEN-13 - Incidenza Manod'opera

Quadro Incidenza Manod'opera Opere Elettriche:

Tav. CIM – Calcolo Incidenza Manod'opera

9. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Computo Metrico Estimativo Opere Edili:

Tav. 11 – C.M.E. Computo Metrico Estimativo – Opere Edili

Computo Metrico Estimativo Opere Meccaniche:

Tav. E-Gen- 05 Computo Metrico Estimativo

Computo Metrico Estimativo Opere Elettriche:

Tav. CME EL Computo Metrico Estimativo Impianto Elettrico

10. ELENCO PREZZI UNITARI ED EVENTUALI ANALISI

Elenco Prezzi Unitari Opere Edili:

Tav. 10 – E.P.U. Elenco Prezzi Unitari – Opere Edili

Elenco Prezzi Unitari Opere Meccaniche:

Tav. E- GEN-06 Elenco Prezzi Unitari

Analisi dei prezzi Opere Meccaniche:

Tav. E- GEN-17 Analisi Nuovi Prezzi

Elenco Prezzi Unitari Opere Elettriche:

Tav. EPU EL Elenco Prezzi Unitari Impianto Elettrico

Analisi dei prezzi Opere Elettriche:

Tav. AP EL Analisi Prezzi Impianti Elettrici

11. QUADRO ECONOMICO

TAV. QE – Quadro Economico

12. CRONOPROGRAMMA

Tav. E- GEN-04 Cronoprogramma Lavori

13. CALCOLO UOMINI GIORNO E DURATA PREVISTA DEI LAVORI

TAV. U/g – Calcolo Umini Giorno e durata prevista dei lavori

14. DISCIPLINARE DESCRITTIVO

Disciplinare Descrittivo Opere Edili:

Tav. 13 - DISC. DESCR./O.E. - Disciplinare Descrittivo – Opere Edili

Disciplinare Descrittivo Opere Meccaniche:

Tav. E-GEN-03 Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici

Disciplinare Descrittivo Opere Elettriche:

Tav. DISCIP EL Disciplinare Impianti Elettrici

15. SCHEMA DI CONTRATTO

Tav. SC Schema di Contatto

16. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Tav. CSA Capitolato Speciale d'Appalto

Pistoia, 5.11.2020

Responsabile Unico del Procedimento
geom. Elisa Fallani

AZIENDA SANITARIA TOSCANA CENTRO

SUB ALLEGATO 2

Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze (FI)
P.IVA 06593810481
Dipartimento Area Tecnica - SOC Gestione Investimenti Pistoia
Via Sandro Pertini, 708 – 51100 Pistoia (PT)

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO "VILLINO SASSI" PER ADIBIRLO A CENTRO SALUTE MENTALE DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO UBICATO IN VIA DEGLI ARMENI, 8 - PISTOIA

VERBALE DI VALIDAZIONE

(art. 26 d.lGS 50/2016)

Responsabile del Procedimento
Geom. Elisa Fallani

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
Ing. Andrea Taddei

Il Collaboratore Tecnico
Geom. Massimo Chelucci

Progettazione
Geom. Massimo Chelucci
P.I. Alessio Incerpi
Ing. Andrea Taddei

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA DI PISTOIA
ANDREA TADDEI
428

IL VALIDATORE DEL PROGETTO
Geom. Elisa Fallani

Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze (FI)
P.IVA 06593810481
Dipartimento Area Tecnica – SOC Gestione Investimenti Pistoia
Via Sandro Pertini, 708 – 51100 Pistoia (PT)

VERBALE DI VALIDAZIONE
(art. 26 d.lGS 50/2016)

A) - PREMESSE

L'edificio per il quale è stato redatto il progetto è situato a Pistoia in Via degli Armeni, 8. L'immobile fa parte del complesso immobiliare dell'Area del Ceppo ed attualmente al suo interno non è svolta nessuna attività. Le opere previste sono finalizzate al suo riutilizzo come Centro Salute Mentale. L'edificio è isolato, ha una forma regolare ad "L" ed è composto da due piani fuori terra oltre ad un piano seminterrato.

L'immobile è rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Pistoia nel foglio 205 dalla particella n. 158 e ricade all'interno del Vincolo Paesaggistico denominato "Vincolo Viale Arcadia Viale Matteotti" ai sensi del D.M. 12.06.1957 G.U. 166 del 05.07.1957.

Le opere in oggetto rientrano nelle previsioni del Piano Investimenti 2019/2021 approvato con Deliberazione n. 81 del 15.01.2019 e successiva rimodulazione approvata con Deliberazione n. 139 del 06.02.2020, in attesa delle more dell'adozione del nuovo Piano degli Investimenti 2020/2022.

Il progetto è stato redatto nel rispetto dei requisiti strutturali previsti per i Centri di Salute Mentale elencati nella lista B2.2 dell'Accreditamento Regionale (L.R. 51/2009 e s.m.i.), oltre che nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti vigenti e dalle normative di settore.

Per il progetto in oggetto sono stati ottenuti i pareri favorevoli del Sepp e della Soc. Gestione Procedure Autorizzative Strutture Sanitarie Aziendali.

DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'INTERVENTO

I lavori da realizzare consistono in opere di manutenzione straordinaria, edile e impiantistica da realizzare al piano terra e primo del fabbricato, per renderlo idoneo all'uso di Centro Salute Mentale.

1) Le opere edili previste in progetto consistono nei seguenti interventi:

- superamento delle barriere architettoniche mediante l'esecuzione di una rampa di pendenza adeguata sull'ingresso principale di Via degli Armeni, per consentire l'ingresso alla struttura anche ai portatori di handicap;
- rifacimento completo dei servizi igienici, con la realizzazione anche di un servizio igienico per disabili. Nei servizi è prevista la completa sostituzione dei pavimenti, dei rivestimenti e degli apparecchi sanitari.
- interventi di manutenzione interna al fabbricato (modeste modifiche alle tramezzature dei bagni, rifacimento pavimenti e rivestimenti nei servizi igienici, posa in opera di controsoffitti al piano terra, sostituzione infissi interni ed esterni, imbiancatura);
- adeguamento e ripristino dell'ascensore.

2) Le opere di impiantistica meccanica previste sono le seguenti:

- smantellamento di tutto l'impianto di riscaldamento esistente: radiatori, tubazioni, dorsali, coibentazioni, rivestimenti, staffe, ancoraggi;
- smantellamento di tutto l'impianto idrico-sanitario esitente: tubazioni dell'acqua sanitaria fredda e calda, sanitari, rubinetterie;
- realizzazione di impianto di climatizzazione estiva e invernale, impianto adduzione acqua fredda e calda, riqualificazione dei servizi igienici;

La nuova rete di distribuzione dell'impianto di climatizzazione estivo/invernale si svilupperà all'interno del controsoffitto che sarà installato al piano terra, da dove saranno raggiunti tutti i ventilconvettori sia del piano terra che del piano primo.
Sono previsti due tipi di ventilconvettori, uno a cassetta da installare nel controsoffitto (piano terra) e l'altro di tipo verticale a pavimento (piano primo).
Per la produzione di acqua calda/refrigerata sarà installata una pompa di calore, di adeguata potenzialità, da collocare all'esterno, in aderenza alla centrale termica del Villino Sassi.
L'impianto idrico-sanitario comprende le reti di distribuzione di acqua calda e fredda potabile, che partono dalle tubazioni esistenti poste nell'attuale centrale termica.

3) Per la parte di impiantistica elettrica sono previsti interventi di manutenzione straordinaria e di integrazione degli impianti elettrici e speciali, in particolare modifiche ed integrazioni all'impianto prese energia elettrica, illuminazione interna ordinaria e di sicurezza, impianto antintrusione, impianto rivelazione incendi, alimentazione impianto di climatizzazione.
Più dettagliatamente gli interventi da eseguire previsti in progetto sono i seguenti:

- smantellamento di alcune parti dell'impianto elettrico esistente (apparecchi per illuminazione ordinaria e di emergenza, impianto rivelazione incendi ecc.);
- adeguamento delle canalizzazioni, scatole di derivazione e porta apparecchi;
- adeguamento impianti dei locali adibiti ad Ambulatori Medici di Gruppo 1;
- installazione impianto chiamate di emergenza soccorso operatore;
- installazione nuovi punti di servizio per postazioni di lavoro complete di prese energia elettrica, rete dati e telefono;
- installazione punti rete per apparecchiature di riscossione e registrazione presenza in servizio;
- installazione in sostituzione degli esistenti di nuovi apparecchi per l'illuminazione interna ed esterna;
- installazione di nuovi apparecchi autonomi per l'illuminazione di emergenza;
- installazione di impianto di allarme antintrusione;
- installazione nuovo impianto di rivelazione incendi;
- installazione punti intercettazione alimentazione elettrica comando manuale di emergenza;
- installazione punti per alimentazione e regolazione unità terminali di climatizzazione.

Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze (FI)
P.IVA 06593810481
Dipartimento Area Tecnica – SOC Gestione Investimenti Pistoia
Via Sandro Pertini, 708 – 51100 Pistoia (PT)

QUADRO ECONOMICO

A)	IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (soggetto a ribasso)			€	358.455,38
		Opere Edili		€	191.349,66
		Impianto Elettrico		€	74.609,61
		Impianto Meccanico		€	82.141,19
		Imp. Idrico- Sanitario		€	10.354,92
B)	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (non soggetto a ribasso)			€	10.174,94
		A misura		€	
		A corpo		€	0,00
		In economia		€	0,00
TOTALE OPERE (escluso iva) A+B				€	368.630,32
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:				
	C1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto		€	0,00
	C2)	Rilievi accertamenti e indagini		€	0,00
	C3)	Allacciamenti a pubblici servizi		€	0,00
	C4)	Imprevisti		€	9.000,00
	C5)	Acquisizione aree o immobili		€	
	C6)	Accantonamento di cui all'Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (misure ANTICOVID 19 Incremento Costi Aggiuntivi PSC - Delibera R.T. 645 del 25/05/2020)		€	11.769,53
	C7)	Accantonamento di cui all'Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (misure ANTICOVID 19 incremento 2% delle spese generali – Delibera R.T. 645 del 25/05/2020)		€	6.410,96
	C8)	Spese tecniche relative a: -art.113 c.2 D.Lgs.50/2016 progettazione e innovazione : - progettazione 80 % - alle necessarie attività preliminari e di supporto - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - conferenze dei servizi - direzione lavori e coordinamento sucirezza in fase esecuzione - assistenza giornaliera e contabilità - assicurazione dei dipendenti - innovazione 20%		€	7.372,61
	C9)	Spese per attività di consulenza o di supporto		€	
	C10)	Onorari incarichi professionali esterni		€	14.978,75
	C11)	Cassa e previdenza professionisti esterni (4%)		€	599,15
TOTALE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (escluso iva) C10+C11				€	15.577,90
	C12)	Spese incarichi professionali esterni		€	350,00
	C13)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€	0,00
	C14)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€	0,00
	C15)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€	0,00
	C16)	IVA (22%) ed eventuali altre imposte (lavori)		€	87.082,78
	C17)	IVA (22%) ed eventuali altre imposte (Spese tecniche)		€	3.427,14
	C18)	Oneri previdenziali		€	0,00
	C19)	arrotondamento		€	368,77
TOTALE C				€	141.369,68
TOTALE IMPORTO DA IMPEGNARE A+B+C				€	510.000,00

Al fine di validare il progetto, redatto nel mese di Dicembre 2019, con aggiornamenti del luglio 2020, si sono trovati nella sede del Dipartimento Funzionale Tecnico – Distaccamento Pistoiese della USL Toscana Centro di Pistoia la sottoscritta Geom. Elisa Fallani, in qualità di validatore e RUP dell'intervento, il progettista delle opere edili Geom. Massimo Chelucci, il progettista degli impianti elettrici P.I. Alessio Incerpi (funzionari della SOC Gestione Investimenti e Manutenzione Immobili di questa Area), il progettista degli impianti meccanici Ing. Andrea Taddei.

Si procede in contraddittorio a verificare la conformità del progetto alla normativa vigente dei seguenti documenti progettuali:

1. RELAZIONE TECNICA

Tav. 5 – R.T. - Relazione Tecnica – Opere Edili

2. RELAZIONI SPECIALISTICHE

Tav. E – GEN - 02 Relazione Tecnica Specialistica Impianti Termofluidici

Tav. RE EL Relazione Specialistica Impianti Elettrici

Tav. ALL.RE. Allegato Relazione Specialistica Impianti Elettrici

3. ELABORATI GRAFICI

Elaborati Grafici Opere edili/architettoniche:

Tav. 1 – PL.G. Planimetria Generale Area del Ceppo
Tav. 2 – PL.C. Planimetria Catastale Area del Ceppo
Tav. 3 – R.U. - VINC. Regolamento Urbanistico – Vincoli
Tav. 4 – D.F. Documentazione Fotografica
Tav. 6 – ST. ATT. Piano Terra e Primo – Stato Attuale
Tav. 7 - ST. MOD. Piano Terra e Primo – Stato Modificato
Tav. 8 – ST. SOV. Piano Terra e Primo – Stato Sovrapposto
Tav. 9 – PR. INC. Piano Terra e Primo – Prevenzione Incendi

Elaborati Grafici Impianti Meccanici:

Tav. - E-PIP-01 Pianta Piano Terra e Piano Primo Tubazioni Ventilconvettori

Tav. - E-PIP-02 Schema Idraulico Funzionale

Tav. - E-PIP-03 P&Id Fluidi

Tav. - E-IDS-01 Pianta Piano Terra e Piano Primo Adduzioni

Elaborati Grafici Impianti Elettrici:

Tav. - IE.01 Impianti Elettrici - Illuminazione Generale e di Emergenza

Tav. - IE.02 Impianti Elettrici Speciali -Impianto Rivelazione Incendi

Tav. - IE.03 Impianti Elettrici Speciali - Antintrusione e chiamate Emergenza Soccorso

Tav. - IE.04 Impianti Elettrici e Speciali - Punti Presa Energia Elettrrica - Fonia - Dati

4. CALCOLI ESECUTIVI

Impianti Meccanici:

Tav. E-MEC-01 Calcoli e Sezioni Ventilconvettori

Tav. E-MEC-02 Calcoli Adduzioni Idrico Sanitario

5. CONTENIMENTO ENERGETICO

D. Lgs 19 Agosto 2005 n. 192 e s.m.i.:

Tav. E-RTE-01 Relazione Tecnica comma 1 art. 8

Tav. E-RTE-03 Allegato Relazione Tecnica E-RTE-01

6. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI

Piano di Manutenzione Opere Edili: Tav. 14 - P.M.

Piano di Manutenzione Opere Meccaniche: Tav. E-GEN-15

Piano di Manutenzione Opere Elettriche: Tav. MAN EL

7. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Tav. E-PSC-01 Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Tav. E-PSC-01 Piano di Sicurezza e di Coordinamento - Rev. 02.07.2020 – Integrazione Misure Anticovid-19

Tav. E-PSC-02 Cronoprogramma

Tav. E-PSC-03 Analisi e Valutazione dei Rischi

Tav. E-PSC-04 Stima dei Costi per la Sicurezza

Tav. E-PSC-05 Fascicolo con le Caratteristiche dell'Opera

Tav. E-PSC-06 Planimetria Generale Area di Cantire

8. QUADRO INCIDENZA DELLA MANOD'OPERA

Quadro Incidenza Manod'opera Opere Edili:

Tav. 12 – INC.M.O./O.E. - Incidenza Manod'opera – Opere Edili

Quadro Incidenza Manod'opera Opere Meccaniche:

Tav. E-GEN-13 - Incidenza Manod'opera

Quadro Incidenza Manod'opera Opere Elettriche:

Tav. CIM – Calcolo Incidenza Manod'opera

9. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Computo Metrico Estimativo Opere Edili:

Tav. 11 – C.M.E. Computo Metrico Estimativo – Opere Edili

Computo Metrico Estimativo Opere Meccaniche:

Tav. E-Gen- 05 Computo Metrico Estimativo

Computo Metrico Estimativo Opere Elettriche:

Tav. CME EL Computo Metrico Estimativo Impianto Elettrico

10. ELENCO PREZZI UNITARI ED EVENTUALI ANALISI

Elenco Prezzi Unitari Opere Edili:

Tav. 10 – E.P.U. Elenco Prezzi Unitari – Opere Edili

Elenco Prezzi Unitari Opere Meccaniche:

Tav. E- GEN-06 Elenco Prezzi Unitari

Analisi dei prezzi Opere Meccaniche:

Tav. E- GEN-17 Analisi Nuovi Prezzi

Elenco Prezzi Unitari Opere Elettriche:

Tav. EPU EL Elenco Prezzi Unitari Impianto Elettrico

Analisi dei prezzi Opere Elettriche:

Tav. AP EL Analisi Prezzi Impianti Elettrici

11. QUADRO ECONOMICO

TAV. QE – Quadro Economico

12. CRONOPROGRAMMA

Tav. E- GEN-04 Cronoprogramma Lavori

13. CALCOLO UOMINI GIORNO E DURATA PREVISTA DEI LAVORI

TAV. U/g – Calcolo Umini Giorno e durata prevista dei lavori

14. DISCIPLINARE DESCRITTIVO

Disciplinare Descrittivo Opere Edili:

Tav. 13 - DISC. DESCR./O.E. - Disciplinare Descrittivo – Opere Edili

Disciplinare Descrittivo Opere Meccaniche:

Tav. E-GEN-03 Disciplinare Descrittivo e Prestazionale degli Elementi Tecnici

Disciplinare Descrittivo Opere Elettriche:

Tav. DISCIP EL Disciplinare Impianti Elettrici

15. SCHEMA DI CONTRATTO

Tav. SC Schema di Contatto

16. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Tav. CSA Capitolato Speciale d'Appalto

In base a quanto stabilito dall'art. 26 comma 4 del D.Lgs 50/2016 si verificano i seguenti punti:

a) **Completezza della progettazione:** il progetto risulta completo, esaustivo e dettagliato. Sono presenti sia gli elaborati tecnici necessari che le relazioni esplicative delle scelte progettuali adottate.

b) **La coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti:** il quadro economico risulta completo ed accurato in ogni sua parte e tiene conto di tutte le somme richieste e previste dalla normativa. La copertura finanziaria è garantita da fondi aziendali così come previsto dal programma triennale degli investimenti.

c) **L'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta:** la soluzione progettuale prescelta non rappresenta particolari elementi di criticità, pertanto, appare coerente con le soluzioni tecniche che il mercato attualmente offre.

d) **Presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo:** le opere saranno realizzate utilizzando tecnologie, componenti e soluzioni realizzative ampiamente consolidate che consentono di affermare l'assoluta durabilità dell'opera.

e) La minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso: Il progetto è relativo ai lavori di adeguamento dell'immobile in oggetto per essere adibito a Centro Salute Mentale. I lavori consistono in opere di manutenzione straordinaria, concordate con il Responsabile Sanitario del Servizio, nel rispetto dei requisiti strutturali previsti dall'accreditamento (L.R. 51/2009 e s.m.i.) per i Centri di Salute Mentale, oltre che nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti vigenti e dalle normative di settore e secondo i pareri ottenuti dal SEPP e dalla SOC Gestione Sistema Qualità Aziendale. Alla luce di quanto detto si ritiene ridotto al minimo il rischio di introduzione di varianti o di contenzioso.

f) La possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti: la durata dell'opera è prevista in giorni 115 solari e consecutivi. L'importo dell'appalto dei lavori appare coerente con la sua durata.

g) La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori: come si rileva dal quadro economico dell'opera ogni sezione ha la sua quota di sicurezza oltre alla somma prevista del PSC. Quindi si ritiene che siano stati correttamente valutati gli oneri e pertanto sia garantita la sicurezza delle maestranze.

h) L'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati: I prezzi unitari impiegati sono stati desunti dal Prezzario Regionale della Regione Toscana anno 2019, provincia di Pistoia, dal Prezzario Regionale della Regione Umbria 2018, dal "DEI - Tipografia del Genio Civile - edizione gennaio 2019", attraverso analisi prezzi correttamente condotte, partendo dal prezzario regionale o dal DEI o da analisi di mercato. I prezzi unitari così composti risultano adeguati.

i) La manutenibilità dell'opera: è presente il piano di manutenzione dell'opera che risulta essere coerente con la tipologia e finalità dell'intervento proposto.

Sempre in conformità all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si procede per punti alla verifica sopra citata:

CRITERI	*VERIFICHE*	*Si*	*No*	*non*
a) affidabilità				
	Norme/regole tecniche	X		
	Coerenza ipotesi progettuale	X		
b) completezza ed adeguatezza				
	Corrispondenza nominativi progettisti	X		
	Esistenza elaborati	X		
	Esaustività progetto/esigenze	X		
	Esaustività informazioni tecniche	X		
	Esaustività modifiche apposte	X		
	Adempimento disciplinare incarico	X		
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità				
	Leggibilità elaborati	X		
	Comprensibilità informazioni e ripercorribilità	X		
	Coerenza tra elaborati	X		
d) compatibilità				
	Rispondenza Documento Preliminare Progettazione			X
	Inserimento Ambientale	X		
	Impatto Ambientale			X
	Funzionalità / Fruibilità	X		
	Stabilità delle strutture			X
	Topografia / fotogrammetria			X
	Sicurezza persone per impianti	X		
	Igiene, salute e benessere delle persone	X		
	Superamento delle barriere architettoniche	X		
	Sicurezza antincendio	X		
	Inquinamento	X		
	Durabilità e manutenibilità	X		
	Coerenza tempi e costi	X		
	Sicurezza e organizzazione cantiere	X		

In particolare per gli elementi del controllo sopra evidenziati si è proceduto ad effettuare le puntuali verifiche per ciascun elaborato richiamate all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

C) - RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO DI VALIDAZIONE

Per quanto detto al precedente paragrafo, a seguito del contraddittorio, si può concludere che la progettazione esecutiva relativa alle opere in argomento è conforme alle vigenti norme, ed in particolare all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto

la validazione viene conclusa con esito positivo

Per dare atto di quanto sopra è stato redatto, in duplice esemplare, il presente verbale che viene firmato opportunamente dalle parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016.

Una copia del progetto viene firmata con la dicitura validato e si considera allegata al presente verbale.

Pistoia, lì 09.07.2020

I Progettisti

Geom. Massimo Chelucci

Collaboratore tecnico
Geom. Massimo Chelucci

P.I. Alessio Incerpi

Ing. Andrea Taddei

ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA ANDREA TADDEI 428

IL VALIDATORE DEL PROGETTO

Geom. Elisa Fallani

AZIENDA SANITARIA TOSCANA CENTRO

ALLEGATO "B"

QUADRO ECONOMICO – RIEPILOGO DELL'INTERVENTO

A)	IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI (soggetto a ribasso)			€		€ 358.455,38
		Opere Edili		€		€ 191.349,66
		Impianto Elettrico		€		€ 74.609,61
		Impianto Meccanico		€		€ 82.141,19
		Imp. Idrico- Sanitario		€		€ 10.354,92
B)	IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (non soggetto a ribasso)			€		€ 10.174,94
		A misura		€		
		A corpo		€		€ 0,00
		In economia		€		€ 0,00
TOTALE OPERE (escluso iva) A+B				€		€ 368.630,32
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:					
	C1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto		€		€ 0,00
	C2)	Rilievi accertamenti e indagini		€		€ 0,00
	C3)	Allacciamenti a pubblici servizi		€		€ 0,00
	C4)	Imprevisti		€		€ 9.000,00
	C5)	Acquisizione aree o immobili		€		
	C6)	Accantonamento di cui all'Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (misure ANTICOVID 19 incremento Costi Aggiuntivi PSC - Delibera R.T. 645 del 25/05/2020)		€		€ 11.789,53
	C7)	Accantonamento di cui all'Art. 106 del D.Lgs. 50/2016 (misure ANTICOVID 19 incremento 2% delle spese generali – Delibera R.T. 645 del 25/05/2020)		€		€ 6.410,96
	C8)	Spese tecniche relative a: -art.113 c.2 D.Lgs.50/2016 progettazione e innovazione : - progettazione 80 % - alle necessarie attività preliminari e di supporto - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - conferenze dei servizi - direzione lavori e coordinamento sucirezza in fase esecuzione - assistenza giornaliera e contabilità - assicurazione dei dipendenti - innovazione 20%		€		€ 7.372,61
	C9)	Spese per attività di consulenza o di supporto		€		
	C10)	Onorari incarichi professionali esterni		€		€ 14.978,75
	C11)	Cassa e previdenza professionisti esterni (4%)		€		€ 599,15
TOTALE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (escluso iva) C10+C11				€		€ 15.577,90
	C12)	Spese incarichi professionali esterni		€		€ 350,00
	C13)	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€		
	C14)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		€		
	C15)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€		
	C16)	IVA (22%) ed eventuali altre imposte (lavori)		€		€ 87.082,78
	C17)	IVA (22%) ed eventuali altre imposte (Spese tecniche)		€		€ 3.427,14
	C18)	Oneri previdenziali		€		
	C19)	arrotondamento		€		€ 358,77
TOTALE C				€		€ 141.369,68
TOTALE IMPORTO DA IMPEGNARE A+B+C				€		€ 510.000,00

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Elisa Fallani

AZIENDA SANITARIA TOSCANA CENTRO

Allegato C

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 3 comma 1 lettera eeee) del D.Lgs 50/2016

articolo 43, commi da 3 a 10, del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207

INTERVENTO :

LAVORI DI ADEGUAMENTO "VILLINO SASSI" PER ADIBIRLO A CENTRO SALUTE MENTALE DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO UBICATO IN VIA DEGLI ARMENI NC.8 PISTOIA– cod. PT-62 Piano Investimenti.

CUP:_____**CIG:**_____

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Elisa Fallani)

_____

Il Coordinatore Gruppo di Progettazione
(Geom. Elisa Fallani)

_____

Il Progettista Opere Architettoniche
(Geom. Massimo Chelucci)

_____

Il Progettista Impianti Elettrici e Speciali
(P.I. Alessio Incerpi)

_____

Il Progettista Impianti Meccanici
(Ing. Andrea Taddei)

_____

Il Coord. Sicurezza in fase di Progettazione
(Ing. Andrea Taddei)

_____

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

INDICE

PARTE GENERALE – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

CAPO 1 NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO ..... - 6 -

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI ..... - 6 -

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO ED IMPORTO DEL CONTRATTO ..... - 7 -

Art. 3 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ..... - 8 -

Art. 4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI/SUBAPPALTABILI, CATEGORIE SCORPORABILI NON SUBAPPALTABILI ..... - 9 -

Art. 5 GRUPPI DI CATEGORIE OMOGENEE E CATEGORIE CONTABILI ..... - 11 -

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE ..... - 11 -

Art. 6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - 13 -

Art. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO ..... - 14 -

Art. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO ..... - 15 -

Art. 9 MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE ..... - 16 -

Art. 10 RAPPRESENTANTE APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE CANTIERE ..... - 16 -

Art. 11 NORME GENERALI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI D'ESECUZIONE ..... - 17 -

CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE ..... - 19 -

Art. 12 ADEMPIMENTI ANTERIORI ALL'INIZIO DEI LAVORI ..... - 19 -

Art.13 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI ..... - 19 -

Art. 14 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI ..... - 20 -

Art.15 PROROGHE ..... - 21 -

Art. 16 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI ..... - 21 -

Art.17 SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P. ..... - 23 -

Art.18 PENALI IN CASO DI RITARDO E PER INADEMPIENZE ..... - 23 -

Art.19 PROGRAMMA ESECUTIVO LAVORI APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA ..... - 25-

Art.20 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE ..... - 26 -

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

Art.21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO ..... - 27 -

CAPO 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI ..... - 29 -

Art. 22 LAVORI A MISURA ..... - 29 -

Art. 23 EVENTUALI LAVORI A CORPO E GESTIONE DELLE RISERVE ..... - 29 -

Art. 24 EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA ..... - 31 -

Art. 25 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA ..... - 31 -

CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA..... - 31 -

Art. 26 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO ..... - 31 -

Art.27 PAGAMENTI IN ACCONTO ..... - 32 -

Art.28 PAGAMENTI A SALDO ..... - 33 -

Art.29 FORMALITA' ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI ..... - 34 -

Art.30 RITARDO DEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO ..... - 35 -

Art.31 REVISIONE PREZZI ED ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO ..... - 35 -

Art.32 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI ..... - 36 -

Art.33 CESSIONE DEL PAGAMENTO E CESSIONE DEI CREDITI ..... - 36 -

CAPO 6 CAUZIONI, GARANZIE ED ASSICURAZIONI ..... - 37 -

Art. 34 CAUZIONE PROVVISORIA ..... - 37 -

Art. 35 CAUZIONE DEFINITIVA ..... - 37 -

Art.36 RIDUZIONE DELLE GARANZIE ..... - 38 -

Art.37 ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA ..... - 39 -

CAPO 7 DISPOSIZIONE PER L'ESECUZIONE..... - 40 -

Art. 38 VARIAZIONE DEI LAVORI ..... - 40 -

Art.39 VARIANTI PER OMISSIONI OD ERRORI PROGETTUALI ..... - 44 -

Art.40 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI ..... - 44 -

CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA..... - 45 -

Art.41 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA ..... - 45 -

Art.42 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE ..... - 46 -

Art.43 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ..... - 47 -

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

Art. 44 MODIFICHE E INTEGRAZIONI PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ..... - 47 -

Art.45 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ..... - 48 -

Art.46 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA ..... - 48 -

CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO ..... - 49 -

Art. 47 SUBAPPALTO ..... - 49 -

Art. 48 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO ..... - 53 -

Art.49 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI ..... - 54 -

CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA ED ESECUZIONE D'UFFICIO ..... - 54 -

Art.50 ACCORDO BONARIO ..... - 54 -

Art.51 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ..... - 56 -

Art.52 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA ..... - 57 -

Art.53 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC) ..... - 57 -

Art.54 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO ..... - 58 -

CAPO 11 DISPOSIZIONE PER L'ULTIMAZIONE ..... - 61 -

Art.55 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE ..... - 61 -

Art.56 TERMINI PER IL COLLAUDO E L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE. - 62 -

Art.57 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI ..... - 62 -

CAPO 12 NORME FINALI ..... - 63 -

Art.58 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE ..... - 63 -

Art.59 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE ..... - 67 -

Art.60 UTILIZZO DEI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI ..... - 67 -

Art.61 GESTIONE DEI RIFIUTI - TERRE E ROCCE DI SCAVO ..... - 68 -

Art.62 CUSTODIA DEL CANTIERE ..... - 68 -

Art.63 CARTELLO DI CANTIERE ..... - 68 -

Art.64 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO ..... - 69 -

Art.65 DISCIPLINA ANTIMAFIA ..... - 69 -

Art.66 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI ..... - 69 –

Art.67 SPESE, IMPOSTE E TASSE ..... - 70 –

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

CAPO 1 NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Le disposizioni richiamate nel presente documento disciplinano gli aspetti generali dell'attività contrattuale per lavori di manutenzione straordinaria su un immobile nella disponibilità dell'Azienda USL Toscana centro ambito Pistoiese i cui dati di riferimento sono di seguito riportati:

Denominazione:	AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - ambito Pistoiese
Responsabile Unico del Procedimento:	Geom. Elisa Fallani
Indirizzo:	Via Sandro Pertini, 708
CAP:	51100
Località/città:	Pistoia
Posta elettronica:	elisa.fallani@uslcentro.toscana.it
Indirizzo internet:	www.uslcentro.toscana.it

L'Azienda USL Toscana centro intende individuare, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, l'operatore economico a cui affidare i " *Lavori di manutenzione edificio 'Villino Sassi' in via degli Armeni a Pistoia per SPDC/ Servizio Psichiatrico diagnosi e cura"*, di cui al presente Capitolato.
L'aggiudicazione sarà effettuata con il **criterio del minor prezzo,** ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 16.07.2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

In particolare l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi a base di gara, depurato della percentuale degli oneri di sicurezza.

L'Azienda ha redatto il seguente Capitolato speciale di appalto al quale l'operatore economico(nel seguito del documento denominato Appaltatore), dovrà attenersi sia in fase di offerta che di eventuale aggiudicazione.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO E DEFINIZIONI

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dei ***"LAVORI DI MANUTENZIONE EDIFICIO 'VILLINO SASSI' IN VIA DEGLI ARMENI A PISTOIA PER SPDC/ SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA – cod. PT-62 Piano Investimenti 2020-2022."***.

L'edificio ove saranno eseguite le opere è ubicato in Pistoia, Via degli Armeni nc. 8.

Tali opere consistono nell'Adeguamento del fabbricato, disposto su tre piani (seminterrato, terra e primo) per renderlo idoneo all'uso di Centro Salute Mentale Adulti mediante opere di manutenzione straordinaria, edili ed impiantistiche.

Le opere edili consistono nei seguenti interventi:

- rifacimento completo dei servizi igienici con la realizzazione anche di un servizio igienico per disabili;
- superamento delle barriere architettoniche mediante l'esecuzione di una rampa di pendenza adeguata sull'ingresso principale di Via degli Armeni;
- interventi di manutenzione interna al fabbricato (modeste modifiche alle tramezzature dei bagni, rifacimento pavimenti e rivestimenti nei servizi igienici, sostituzione infissi interni, imbiancatura);
- adeguamento e ripristino dell'ascensore.

Le opere impiantistiche previste sono le seguenti:

- realizzazione di impianto di climatizzazione estiva e invernale, impianto adduzione acqua fredda e calda, riqualificazione dei servizi igienici;
- manutenzione straordinaria e integrazione degli impianti elettrici e speciali.

2. I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d'appalto e dei suoi allegati, delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole dell'arte e del buon costruire e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, gli oneri per trasporto a discarica e smaltimento differenziato dei materiali di risulta, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Capitolato Tecnico che l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza di ogni suo elaborato senza alcun dubbio che possa impedirgli di conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. L'Appaltatore pertanto, con la stipula del contratto si obbliga anche alla perfetta organizzazione e puntualità degli approvvigionamenti.
4. L'esecuzione dei lavori è comunque effettuata secondo le regole dell'arte, saranno perfettamente ultimati in ogni sua parte e dovranno risultare atti allo scopo a cui sono destinati, che l'appaltatore dichiara di ben conoscere.
5. L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche allegati al presente contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.
6. Il presente capitolato è redatto nel rispetto delle presenti normative fondamentali:

- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;

- il Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito in legge 17.07.2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per fami- glie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi".
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", e ss.mm. ii.

- il D.Lgs. n. 81/2008 "*Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e s.m.i.*"
- il D.P.R. n. 207/2010: Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, limitatamente agli articoli ancora vigenti;
- Decreto M.I.T. 7 marzo 2018 , n. 49 "*Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".*
- Capitolato generale d'appalto di cui al D.M.LL.PP. del 19 aprile 2000 n. 145, per le parti ancora in vigore;
- Legge Regionale Toscana n. 38 del 13 luglio 2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

- L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

8. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sostituito dall'art.7, comma 1 lettera a) della Legge n.217 del 2010, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG)	Codice univoco di progetto (CUP)
_____	_____

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO ED IMPORTO DEL CONTRATTO

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento che ammonta a complessive €. 368.630,32 (euro Trecentosessantottomilaseicentotrenta/32) ed è definito dalla seguente tabella:

Tabella 1

		Colonna A	Colonna B	Colonna C (A+B)
		Importo esecuzione lavori al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento in cantiere	TOTALE
1	A misura	**€.358.455,38**	**€.10.174,94**	**€.368.630,32**
2	A corpo			

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

3	In economia			
1+2+3	**TOTALE**			**€.368.630,32**

Opzioni

Misure AntiCOVID19	Importo presunto al netto degli oneri della sicurezza	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Importo complessivo
	€. 6.410,96	**€. 11.789,53**	**€.18.200,49**
Valore stimato dell'appalto	**364.866,34**	**21.964,47**	**386.830,81**

2. L'importo contrattuale corrisponderà all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo di cui alla tabella 1 colonna A, aumentato dell'importo di cui alla tabella 1 colonna B, relativo agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

3. All'interno dei lavori di cui alla colonna A sono state stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso d'asta, stimate in via presuntiva dalla stazione appaltante nelle seguenti misure:
   a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale e della manodopera, inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali ed ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile e delle Spese generali) previsto dall'art.33 comma 1 lettera f) del DPR 207/2010, è pari al 48,00% e quindi corrispondente ad € 149.347,87 come estrapolato dal relativo allegato al progetto QI – Quadro di incidenza percentuale della manodopera;
   b) Costi sicurezza aziendale propri dell'appaltatore;
   c) incidenza delle spese generali (SG) pari al 15%;
   d) incidenza dell'utile d'impresa (UT) pari al 10%.
4. L'importo indicato potrà variare tanto in più quanto in meno esclusivamente nei casi previsti dall'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs 50/2016.
   Eventuali variazioni in più od in meno dei lavori saranno valutati a misura avvalendosi, ove possibile, degli elementi contrattuali disponibili e come meglio specificato all'art. 31 del presente CSA (Variazione dei lavori).

5. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.L. 50/2016 è stata prevista nel quadro economico, un'opzione di incremento, pari a euro 6.410,96 per lavori ed euro 11.789,53 per oneri della sicurezza, al fine di rivedere in aumento l'importo da corrispondere all'appaltatore laddove dovranno essere messe in atto le misure derivanti dall'emergenza Covid-19 come definito dalla Delibera della Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

Art. 3 MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato **"a misura"** - secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D. Lgs. 50/2016, nonché degli articoli 43 comma 7 del D.P.R. n.207/2010.
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016.
3. Le cifre che nel presente quadro indicano gli importi presuntivi delle categorie di lavoro a misura, soggetti al ribasso d'asta, potranno variare in più o in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compendi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco che fa seguito, purché l'importo complessivo dei lavori resti dentro i limiti fissati dall'art. 106 del Decreto Legislativo 16.01.2016 n.50 e successive modifiche ed integrazioni. Gli importi dei compensi a corpo, di cui al successivo articolo 23, fissi ed invariabili, sono soggetti anch'essi al ribasso d'asta.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2 comma 1 colonna a) del presente capitolato mentre gli oneri della sicurezza di cui al medesimo articolo colonna b) costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla stazione appaltante negli atti progettuali.
5. Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici.
6. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nel termine stabilito, la Stazione appaltante disporrà la revoca dell'appalto, l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio dandone comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art.4 CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI/SUBAPPALTABILI, CATEGORIE SCORPORABILI NON SUBAPPALTABILI

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. oo-bis) e oo-ter) del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. e dell'articolo 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed in conformità all'allegato "A" dello stesso Regolamento, i lavori si articolano nelle categorie indicate nella seguente Tabella 2. Dette categorie costituiscono indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B del D.P.R. 207/2010.
2. La categoria prevalente è la OG1. In essa sono incluse lavorazioni afferenti la categoria OS3 per importo inferiore al 10%.
3. Le categorie scorporabili sono la OS 28 e la OS 30.
4. Il subappalto è consentito per una quota non superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto, ai sensi del vigente art. 105, comma 2, del Codice dei contratti per le motivazioni specificate nel successivo art. 47.

5. Per l'esecuzione dei lavori è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) Per la categoria OG1 è richiesto **il possesso della SOA in classifica I.**

b) Per le lavorazioni riconducibili alla categoria OS28 è necessaria la qualificazione in proprio che può essere comprovata, **sia con attestazione SOA, in corso di validità, nella categoria OS**

28 o nella categoria OG 11, classifica I, **sia con il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010,** poiché tali lavorazioni sono di importo inferiore ad €.150.000,00. In alternativa le lavorazioni riconducibili alla categoria OS 28 possono essere integralmente subappaltate ad impresa in possesso di idonea qualificazione. In tal caso l'Operatore economico dovrà, in sede di presentazione dell'offerta, dichiarare obbligatoriamente di voler subappaltare tali lavorazioni (*subappalto qualificante*) ovvero partecipare alla procedura di gara in R.T.I. con operatore economico in possesso di idonea qualificazione.

c) Le opere riconducibili alla categoria OS 30 **non possono essere oggetto di avvalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.** Per tali opere è necessaria la qualificazione in proprio che può essere comprovata, **sia con attestazione SOA, in corso di validità, nella categoria OS 30 o OG 11, classifica I, sia con il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del DPR 207/2010,** poiché tali lavorazioni sono di importo inferiore ad €.150.000,00. Inoltre, per le lavorazioni riconducibili alla categoria OS 30, ai sensi dell'art. 105, comma 5, del stesso decreto e dell'art. 1 comma 2, del D.M. 248/2016, l'eventuale subappalto "*non può superare il 30% dell'importo di dette opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso"*. Pertanto, L'Operatore economico, se non in possesso di attestazione SOA nella categoria OS 30 o OG 11, classifica I, nel caso in cui intendesse subappaltare tali lavorazioni, dovrà possedere, nella stessa categoria scorporabile, i requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economico-finanziaria nella misura minima del 70% del relativo importo, e dovrà obbligatoriamente indicare, in sede di presentazione dell'offerta, di voler subappaltare le quote parti di tale categoria corrispondenti ai requisiti di cui è sprovvisto (*subappalto qualificante)* ovvero partecipare alla procedura di gara in R.T.I. con operatore economico in possesso di idonea qualificazione.

Si precisa, infine, che, ai sensi dell'art. 92, comma 1, ultimo periodo, del D.P.R. 207/2010, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questi essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Tabella 2

Lavorazione	Cat. all.A DPR 207/2010	Class. art.61 DPR 207/2010	Qual. Obbl. (si/no)	Importo	% Su totale	Indicazioni ai fini della gara	
						Prevalente scorpor. (P/S)	Subappaltabile (SI/NO)
Edifici civili e industriali	**OG1**	**I**	**Sì**	**€. 211.879,52**	**57,48**	**P**	**Sì** Entro i limiti art.105 c.2 D. Lgs 50/2016
Impianto termico e condizionamento	**OS28**	**Req. art. 90 DPR 207/2010**	**Sì**	**€. 82.141,19**	**22,28**	**S**	**Sì** Entro i limiti art.105 c.2 D. Lgs 50/2016

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

Impianto Elettrico	**OS30**	**Req. art. 90 DPR 207/2010**	**Sì**	**€. 74.609,61**	**20,24**	**S**	**Sì** Entro i limiti art.105 c.5 D. Lgs 50/2016 NON AVVALIBILE

6. Ai sensi dell'art. 34 del Codice dei contratti relativo ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, l'appaltatore deve altresì dimostrare la propria capacità di applicare le misure di gestione ambientale e il rispetto dei principi di responsabilità sociale di cui al punto 2.1 del Decreto 24 dicembre 2015 **"Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".**

Art. 5 GRUPPI DI CATEGORIE OMOGENEE E CATEGORIE CONTABILI

1. Ai sensi dell'art 43 commi 6, 7 e 8 del D.P.R. 207/2010, i gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella Tabella 3 di seguito riportata:

Tabella 3

Categorie omogenee		Importo lavori a base d'asta	Oneri della Sicurezza	Importo Complessivo	% sul totale
1	Demolizioni rimozioni smontaggi	€. 9.766,68			2.65%
2	Opere edili e di finitura	€. 16.992,11			4,61%
3	Economie	€. 15.000,00			4,07%
4	Mano d'opera - Automezzi	€. 16.458,00			4,46%
5	Impianto Elevatore	€. 15.338,28			4,16%
6	Pareti e controsoffitti in cartongesso	€. 10.836,39			2,94%
8	Intonaci	€. 4.573,93			1,24%
9	Pavimenti e rivestimenti	€. 9.741,64			2,64%
11	Infissi ed opere da fabbro	€. 63.592,29			17,25%
12	Tinteggiature e verniciature	€. 29.050,34			7,88%
13	Impianto elettrico	€. 74.609,61			20,24%
14	Impianto idrico-sanitario	€.10.354,92			2,81%
15	Impianto termico e climatizzazione	€.82.141,19			22,28%
	IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA	**€.358.455,38**			
16	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		**€.10.174,94**		2,75%
				€.368.630,32	100,00%

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ai fini della regolamentazione dell'appalto e dell'esecuzione dei lavori, si danno le seguenti precisazioni.
   - I documenti nel seguito genericamente definiti elaborati contrattuali o elaborati di progetto, devono essere considerati tra loro complementari ed integrarsi allo scopo di definire l'oggetto, la forma, le caratteristiche tecniche e le principali dimensioni delle opere formanti oggetto dell'appalto; quanto in essi indicato sarà sempre compreso nell'appalto, tranne ciò che non sia espressamente escluso con chiara, evidente ed esplicita annotazione.
   - Il progetto, nella sua consistenza complessiva, può comprendere una o più sezioni relative a diverse categorie di lavoro (Opere edilizie - Impianti tecnici: meccanici - elettrici); quanto di seguito precisato è valevole per tutti i documenti prodotti per ciascuna sezione o categoria eventualmente presente.
   - I documenti "elaborati grafici" hanno lo scopo di definire la forma, le dimensioni, i posizionamenti, i percorsi, le prestazioni, i componenti, ecc. delle opere formanti oggetto dell'appalto; sono integrati dagli altri documenti ed i codici in essi riportati, quando presenti, identificano le descrizioni dei materiali e delle prestazioni contenute nel CSA.
   - Il documento "capitolato speciale d'appalto" contiene le condizioni generali (modalità, prescrizioni ed oneri) per l'aggiudicazione, l'esecuzione, il collaudo dei lavori, ecc.
   - Il documento "prescrizioni tecniche" costituisce la seconda parte del capitolato speciale d'appalto e comprende disposizioni particolari, materiali e manufatti e modalità esecutive delle varie lavorazioni ed ha lo scopo di definire (per ciascuna categoria) le caratteristiche generali per la fornitura, la posa e l'accettazione in opera dei componenti formanti oggetto dell'appalto; sarà da ritenersi valevole per tutto quanto non in opposizione con altri documenti di maggiore dettaglio progettuale.
   - Il documento "elenco prezzi unitari" ha lo scopo di individuare i prezzi unitari che sottoposti al ribasso d'asta offerto dalla ditta in sede di gara dovranno essere valutati anche per le eventuali lavorazioni in più o in meno.

Tale documento è allegato al capitolato speciale d'appalto e ne costituisce parte integrante, ed ha lo scopo di definire, rispettivamente, per le opere:

- le forniture e le prestazioni specificatamente previste per i lavori in appalto;
- le caratteristiche tecniche e funzionali delle opere o componenti o prestazioni formanti oggetto dell'appalto e di elencarne le condizioni di fornitura, le inclusioni, la composizione, gli accessori, ecc..

Ogni voce di elenco comprende, nel senso più ampio, la fornitura dei materiali ivi descritti, la loro posa in opera, l'esecuzione delle prestazioni previste, di quelle generali di CSA, ed ogni altro onere necessario per dare le opere ultimate.
In caso di discordanza tra i vari documenti contrattuali sarà considerata prevalente sempre la soluzione più favorevole all'appaltante e quella meglio finalizzata al raggiungimento dello scopo del progetto, ma, comunque, tenendo nel debito conto la seguente gerarchia dei documenti, intesi come rappresentativi delle obbligazioni contrattuali:
1. capitolato speciale d'appalto con i suoi allegati, comprese le prescrizioni tecniche;
2. gli elaborati grafici illustrativi delle opere;
3. i calcoli delle strutture e degli impianti;
4. il piano di sicurezza e coordinamento.

Art. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati al Contratto, ma depositati agli atti dell'Azienda i seguenti documenti:

a) il Capitolato generale d'appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo, che dovrà essere menzionato nel bando e nell'invito;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati, le relazioni, i computi metrici e gli altri atti del progetto definitivo redatto ai sensi dell'art. 216, comma 4, terzo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

d) gli elenchi dei prezzi unitari sui quali formulare l'offerta, come definiti all'articolo 3;

e) Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lg 81/08;

f) il Piano Operativo di Sicurezza;

g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 36 e 38;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss. mm. ii.;

- Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020;

- D.L. 21 giugno 2016, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" convertito con Legge 9 agosto 2013;

- D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss. mm. ii. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove e dalle disposizioni in materia di documentazione antimafia;

- D.Lgs. 30 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. ii., con i relativi allegati;

- Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 e ss. mm. ii. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008;

- per le parti non abrogate e fino al termine di validità delle stesse, dal D.P.R.207/2010 e ss. mm. ii. ;

- Decreto 7 marzo 2018, n.49;

- Capitolato Generale per l'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. n.145 del 19 aprile 2000 e ss. mm. ii. per le parti non abrogate;

- Norme UNI, CEI, UNI-CIG, UNI-VVF, Eurocodici, ecc.;

- Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14/01/2008;

- Testo Unico dell'edilizia DPR 380/01 e s.m.;

- D.M. 37/2008;

- Normativa Nazionale e Regionale in materia di edilizia, lavori pubblici, salvaguardia del territorio e di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione in categorie omogenee, ancorché inserite ed integranti il presente Capitolato speciale;
- le quantità delle singole voci elementari, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
2. In ogni caso si avrà che:
   a) il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.
   b) la presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d'atto delle condizioni di cui alla

lettera a), con particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci, delle quantità e dei prezzi unitari indicati nel computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che resta fisso ed invariabile.

3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9 MODIFICHE DELL'OPERATORE ECONOMICO APPALTATORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.
3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
4. Le previsioni di cui ai commi 17, 18, 19 dell'articolo 48 del Codice dei contratti trovano applicazione anche ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c), ed e) dello stesso Codice e laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

Art. 10 RAPPRESENTANTE APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi

responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 NORME GENERALI MATERIALI, COMPONENTI, SISTEMI D'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D. Lgs. 16/06/2017 n. 106 recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE" (GU Serie Generale n.159 del 10-07-2017).
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e il successivo aggiornamento normativo del 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018), nonché della Circolare 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018. (pubblicato sulla GU n.35 del 11-2-2019 – Suppl. Ordinario n. 5).
5. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee e dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.
6. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego, da parte

dell'esecutore e per sua iniziativa, di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

7. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
8. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
9. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
10. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
11. Il direttore dei lavori impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori con le modalità di cui all'articolo 15 del D.M. II.TT. 7/3/2018 n. 49. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.
12. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 19.
13. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.
14. Il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP.

CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 ADEMPIMENTI ANTERIORI ALL'INIZIO DEI LAVORI

1. L'appaltatore, alla stipula del contratto o, in caso di consegna anticipata, ai sensi dell'articolo 13, comma 7, prima dell'inizio dei lavori, deve acquisire dalla DL l'atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per l'esecuzione dei lavori atto a dimostrarne la legittimità.
2. L'appaltatore, in tempo utile per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia e al deposito ai sensi dell'articolo 93 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all'articolo 17 della legge n. 64 del 1974, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

3. L'appaltatore, non appena stipulato il contratto, con adeguato anticipo rispetto alla data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, deve predisporre, sottoscrivere e presentare la documentazione necessaria all'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 94 del D.P.R. n. 380 del 2001 e all'articolo 18 della legge n. 64 del 1974, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

Art.13 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

1. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presentasse a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fisserà un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto ed incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese od eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
2. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
   Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione dei Lavori:
   - Cronoprogramma operativo;
   - Piano Operativo della Sicurezza;
   - Nomina Preposto alla Sicurezza;
   - Nomina Rappresentante dei lavori per la Sicurezza.
3. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.
4. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
7. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Art. 13 - bis Consegna anticipata in caso d'urgenza

1. A parziale deroga di quanto previsto dal comma 1 del precedente articolo 13, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, fino al 31.12.2021, la Stazione appaltante procederà alla consegna in via d'urgenza dei lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Codice, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedurali gara. La DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica, ai sensi dell'art. 5 comma 9, ultimo periodo del DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49, espressamente nel verbale che l'immediato avvio dei lavori avviene ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. avanti richiamato, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere provvisionali.

Art. 14 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 115 (centoquindici)** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 PROROGHE

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui al precedente articolo 14, comma 1, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine predetto.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14 comma 1, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in

questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14 comma 1, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16 SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del D. L.gs 50/2016; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
   a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
   b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
   c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione, controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
4. Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 107 comma 4 del D. L.gs 50/2016.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

7. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che dovrà indicare: il precedente verbale di sospensione, i giorni di effettiva sospensione e il nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
8 Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19 successivo.

Art.17 SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.

1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'articolo 39.

Art.18 PENALI IN CASO DI RITARDO E PER INADEMPIENZE

1. Qualora l'appaltatore, responsabile dell'esecuzione dei lavori e garante del buon esito di tutte le attività ad essa connesse, per sua negligenza o comunque per cause a lui imputabili anche se conseguenti alla condotta di terzi (dipendenti, collaboratori, subappaltatori, lavoratori autonomi, fornitori, ecc.) aventi relazione con la sua organizzazione d'impresa e non con l'appaltante, omettesse di adempiere agli obblighi previsti nel presente capitolato speciale d'appalto, incorrerà

nell'applicazione di penali pecuniarie nella misura più sotto specificata, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 C.C.).

2. Le penali saranno applicate ed i relativi importi saranno addebitati in contabilità a semplice constatazione del DL o di suo incaricato, alla presenza dell'appaltatore o di suo incaricato. Nel caso l'appaltatore, o suo incaricato, non fosse presente, varrà l'avviso del DL, vistato dal R.U.P. o da suo incaricato.
3. Le penali correlate ai giorni di inadempienza, saranno applicate dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto, fino a quello della comunicazione di adempimento avvenuto che sarà effettuata dall'appaltatore solo per iscritto e che sarà soggetta alla verifica e convalida del DL. Una eventuale comunicazione tardiva dell'appaltatore al DL comporterà l'applicazione della penale nei medesimi termini di cui sopra; non sarà accettata, cioè, la retrodatazione dell'adempimento ovvero l'indicazione di una data di avvenuto adempimento precedente a quella della comunicazione in questione. Nel caso in cui le inottemperanze di cui sotto comportassero, a giudizio del DL, la necessità di proporre all'appaltante di intimare all'appaltatore di sospendere i lavori, le relative penali saranno applicate fino alla data indicata nell'ordine di servizio relativo al provvedimento di ingiunzione della sospensione.
   Le comunicazioni del DL o dell'appaltatore, relative ai termini di applicazione delle penali, dovranno essere formalizzate mediante comunicazione a mezzo fax o posta elettronica.
5. L'importo relativo ad eventuali penalità in cui fosse incorso l'appaltatore, sarà detratto, per intero o per la parte di esso maturata alla data della constatazione, dal primo pagamento utile.
   La penale per tardiva ultimazione sarà dedotta dall'ultimo SAL.
6. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale.
7. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 6, trova applicazione anche in caso di ritardo:
   a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 7;
   b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
   c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per la revisione del progetto esecutivo e/o per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
   d) nel rispetto delle soglie temporali fissate nel cronoprogramma esecutivo dei lavori, redatto dall'impresa ai sensi del successivo art. 19, riguardanti l'esecuzione delle lavorazioni previste dalle consegne parziali delle singole aree e la successiva restituzione dell'area interessata alla Stazione Appaltante.
8. La penale di cui al precedente comma 7, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 7, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
9. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione, in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
10. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi fossero tali da comportare una penale di

importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione di quanto previsto in tema di risoluzione del contratto.

11. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
12. E' prevista l'applicazione di penali, il cui importo è preventivamente stabilito come di seguito riportato, nei casi di seguito elencati:
    a) Qualora l'appaltatore omettesse di provvedere, entro il termine indicato nel cronoprogramma (o, entro venti giorni dalla consegna dei lavori) per la fase all'allestimento dell'impianto del cantiere a regola d'arte, con tutte le occorrenze ed obblighi previsti dal presente capitolato, ed a dare concreto inizio ai lavori; sarà applicata una penale pari a euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'intervento del provvedimento di risoluzione di cui all'articolo 21.
    b) Qualora l'appaltatore omettesse di eseguire tutte le opere e porre in essere tutte le cautele per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro anche nei confronti di terzi, sarà applicata una penale pari a euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni segnalazione di omissione rilevata dal coordinatore per l'esecuzione; stessa penale sarà applicata anche per ciascun rilievo di carenze riscontrate nei provvedimenti di cui sopra. Stessa penale sarà applicata per ogni mancata segnalazione, rilevata dal coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio delle attività in cantiere, della presenza di sub-appaltatori, di fornitori con posa in opera, di noli a caldo, di lavoratori autonomi e simili.
    c) Qualora l'appaltatore omettesse di trasmettere alla D.L. le quietanze relative ai pagamenti ai subappaltatori nei termini stabiliti dall'art. 49 del CSA, sarà applicata una penale pari a euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo e per ogni subappaltatore cui si riferisca il ritardo stesso.
    d) Qualora l'appaltatore omettesse di presentare, entro sessanta giorni dal termine dei lavori, gli elaborati di cui agli Art. 58 (Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore) del presente capitolato, sarà applicata una penale pari a euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'intervento del provvedimento di esecuzione d'ufficio di cui all'Art. 54 del presente capitolato.

Art.19 PROGRAMMA ESECUTIVO LAVORI APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA

1. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
    a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
    b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al decreto legislativo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l'articolo 107, in quanto compatibile e l'articolo 108 commi 3,4,5 del D. L.gs 50/2016.
5. Il programma dei lavori sarà, in ogni caso, impegnativo per l'appaltatore che dovrà strettamente attenersi ad esso nell'effettuare le forniture e nell'esecuzione delle lavorazioni e dei montaggi; tuttavia l'appaltatore sarà vincolato all'accettazione di eventuali variazioni al programma, anche in corso d'opera, determinate da esigenze diverse dell'appaltante o da necessità correlate all'esecuzione di altre lavorazioni. Le variazioni al programma di cui sopra e quelle che comportassero unicamente spostamenti temporali relativi nell'esecuzione delle opere, ma non avessero come effetto di prolungare o di sospendere i lavori per più di sei mesi, non costituiranno titolo, per l'appaltatore, per invocare il risarcimento di maggiori oneri o rifusione di danni ad esse connessi.

Art. 20 INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del D. Lgs 81/08.

2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art.21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO

1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui all'articolo 48 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature, dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Ai sensi dell'art. 108 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano i limiti di cui all'art. 106 comma 2 lettere a) e b) di detto decreto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

CAPO 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22 LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso

diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 6, comma 4;

5. Gli oneri per la sicurezza, sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al presente Capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Art. 23 EVENTUALI LAVORI A CORPO E GESTIONE DELLE RISERVE

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso dell'appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate "a corpo".
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 44. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dell'eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
4. La contabilizzazione dell'eventuale lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.
6. Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpo in relazione ai lavori di cui al comma 1, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
7. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

8. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
9. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
10. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
11. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
12. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
13. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
14. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
15. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
16. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 24 EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è effettuata con le seguenti modalità:

a) per quanto riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi dell'articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non già comprese nei

prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalità di cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:

a) nella misura dichiarata dall'appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi ai sensi dell'articolo 97, commi da 4 a 7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in presenza di tali analisi.

Art. 25 VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE' D'OPERA

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla DL.

CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

1-bis Ai sensi del comma 1 dell'art. 207- Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici - del Decreto legge 19.05.2020, n. 34, convertito in legge 17.07.2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", a parziale deroga di quanto stabilito al precedente comma 1, l'importo dell'anticipazione può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per l'intervento oggetto del presente capitolato speciale d'appalto.

1-ter. Ai sensi dall'art. 91, comma 2, del decreto richiamato al precedente comma 1-bis, l'erogazione dell'anticipazione è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, di cui all'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.

2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
5. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art.27 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate a qualsiasi titolo, nonché della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano un importo non inferiore a **euro 80.000,00 (diconsi euro OTTANTAMILA/00)** da cui sarà decurtata, pro quota, l'eventuale anticipazione.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 7 comma 2 del Capitolato Generale di Appalto, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 del DM 49/2018, che deve recare la dicitura: "Lavori a tutto il ..." con l'indicazione della data di chiusura;
b) il RUP, entro i successivi 7 (sette) giorni, emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art.113 bis del Codice dei contratti, come sostituito dall'art. 4 della L.37/2019, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore previa presentazione di regolare fattura elettronica nella quale devono essere indicati i seguenti codici identificativi: Codice Univoco Ufficio: 08V1K8 - Codice IPA: ausltc. L'IVA è a carico della Stazione appaltante che applica l'articolo 17 ter del DPR 26/10/1972 n. 633.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo **superiore a 90 giorni**, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento purché non eccedente tale percentuale, anche se l'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui al citato comma 1. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art.28 PAGAMENTI A SALDO

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata secondo quanto previsto dall'art.113 bis del Codice dei contratti, come sostituito dall'art. 4 della L.37/2019, dopo l'avvenuta emissione del certificato di cui all'articolo 56 previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 33, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di cui all'articolo 56;
c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018 n. 31 in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

Art.29 FORMALITA' ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 49, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui all' articolo 47 all'infavore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti.

3. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, così come modificato dall'art. 1, comma 986 della Legge 207 del 2018, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.
   Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 56, comma 2.

Art.30 RITARDO DEI PAGAMENTI DELLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 27 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
3. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il

titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

4. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

Art.31 REVISIONE PREZZI ED ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 40, comma 3, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;
a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell'anno precedente;
d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all'articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso;

3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art.32 ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

Art.33 CESSIONE DEL PAGAMENTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

CAPO 6 CAUZIONI, GARANZIE ED ASSICURAZIONI

Art. 34 CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 la stazione appaltante non richiede lagaranzie provvisoria di cui all'art. 93 del D. L.gs 50/2016

Art. 35 CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1 della D. Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità allo schema tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 103, comma 4 della D.Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della metà, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante

l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art.36 RIDUZIONE DELLE GARANZIE –

1 L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta fornendo copia dei certificati posseduti. Le micro, piccole e medie imprese nonché i Raggruppamenti o Consorzi costituiti esclusivamente dalle stesse, possono ridurre del 50% la garanzia. Tale riduzione non è cumulabile con quella di cui al primo periodo del comma 7 dello stesso articolo.

2. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

3. In caso di avvalimento del sistema di qualità, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

5. In deroga al comma 4, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.
6. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, ultimo capoverso, del Codice dei contratti, le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.lgs.50/2016 si applicano alla garanzia definitiva di cui all'articolo 35.

Art.37 ASSICURAZIONI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 della D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e, in ogni caso, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D. L.gs 50/2016.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
   a) prevedere una somma assicurata non inferiore a euro 400.000,00 (euro quattrocentomila/00) di cui:

   partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 180.000,00.=;

   partita 2) per le opere e impianti preesistenti: euro 200.000,00.=;

   partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 20.000,00.=;

   b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore;

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

c) L'importo della somma assicurata è superiore all'importo di contratto data la natura delle lavorazioni e visti i luoghi a carattere sanitario presso i quali devono essere eseguite le stesse lavorazioni.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a euro 500.000,00.
5. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
6. Alla data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 3 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
7. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, la responsabilità sarà solidale fra le ditte e la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
8. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di tipo verticale, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

CAPO 7 DISPOSIZIONE PER L'ESECUZIONE

Art. 38 VARIAZIONE DEI LAVORI

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che

siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4.

4. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) non è alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 7.2.

5. Nel caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché l'adeguamento dei POS di cui all'articolo 45.

7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l'articolo 54 comma 1.

8. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione nella misura strettamente indispensabile.

9. Durante il corso dei lavori l'appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione appaltante e per metà è riconosciuto all'appaltatore.

10. Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

11. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.
12. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.
13. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
14. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.
15. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti;
b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

16. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
17. Il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del DM 49/2018, può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
18. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la

stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

19. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
20. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Art.39 VARIANTI PER OMISSIONI OD ERRORI PROGETTUALI

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
3. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 21.

Art.40 PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4. all'art. 6, comma 4;
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. Il prezziario ufficiale di riferimento è il prezziario della Regione Toscana, anno 2019, provincia di Pistoia, ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti, oppure il Prezzario Ufficiale della Regione Umbria 2018 entrambi reperibili presso i siti internet della Regione Toscana ed Umbria.
4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art.41 ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione dei documenti necessari per la verifica dell'idoneità tecnico professionale:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
d) il DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

4. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
   a. del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
   b. del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
   c. l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento;
   d. il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo art.8.5..
5. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere per quanto di competenza.

6. L'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

7. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti.

6. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

7. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art.42 NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio "incident and injury free".
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art.43 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve ed eccezioni il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto Legislativo n. 81/2008.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 44;

3. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra impresa raggruppata estromessa ai sensi dell'articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:
   a) ad adeguare il PSC, se necessario;
   b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44 MODIFICHE E INTEGRAZIONI PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art.45 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18, e gli adempimenti di cui all'articolo 90, comma 9, del decreto legislativo 81/2008 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 47, comma 5, lettera e) sub 2, del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

5. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 48.

Art.46 OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di **sicurezza e di coordinamento** ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte

dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. In analogia ai sensi dell'articolo 105, comma 17, del D. Lgs 50/2016, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47 SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del suddetto Codice. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
   L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del Codice dei contratti pubblici, per le seguenti motivazioni:
   - deve essere garantito lo sviluppo dell'appalto attraverso un insieme coordinato di lavorazioni edilizie ed impiantistiche da realizzarsi il più possibile anche attraverso fasi congiunte di esecuzione, evitando fenomeni di "frammentazione" delle stesse e consentendo di raggiungere la produzione prevista nel cronoprogramma dei lavori;
   - il livello qualitativo dell'opera deve essere raggiunto attraverso una preponderante e continua attività dell'impresa qualificata nella Categoria Prevalente che determini unitarietà e tempestività nei livelli di esecuzione, attraverso una costante attività di coordinamento degli operatori presenti in cantiere;
   - deve essere garantito il diretto e continuo controllo dei requisiti tecnico/prestazionali dell'impresa aggiudicataria (che comunque resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105 comma 7 del Codice) e delle imprese operanti in regime di subappalto;
   - devono essere garantiti i più elevati livelli di sicurezza, riducendo le interferenze tra personale di diverse imprese operanti sul medesimo cantiere;
   - deve essere garantita la minore interconnessione dei lavori, intesa come riduzione delle "interferenze di cantiere", con riduzione del rischio derivante dal contemporaneo affidamento di più lavori ad una molteplicità di imprese che potrebbe pregiudicare la buona esecuzione degli interventi.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, alle condizioni meglio specificati ai punti successivi.
3. La Stazione appaltante autorizza il subappalto o il cottimo purché:
   a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
   b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
   c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;
   d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.
   In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato e, pertanto, non può essere autorizzato.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

e) l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1. di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate;

dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
- l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 69, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
- l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
- l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti;

2. di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
3. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
   - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
   - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
4. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
   - se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 70, comma 2;
   - il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
   a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
   b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
   c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
   a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
   b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
   c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
   d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
   e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
      1. la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
      2. copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;
6. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
8. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
   a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
   b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
10. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
    a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
    b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
    c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
    d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

Art. 48 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, commi 8 e 9, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica l'articolo 52 commi 5, 6 e 8, in materia di tessera di riconoscimento.
6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 52 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Art.49 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

1. Ai sensi dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
   a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
   b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
   c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all'acquisizione del DURC del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
3. Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione degli atti entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda a quanto richiesto.
4. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4/8/2006 gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
5. L'aggiudicatario è comunque tenuto al rispetto degli adempimenti previsti all'art. 35, comma 28 e seguenti del decreto-legge n. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 (responsabilità solidale)
6. La Stazione Appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 22 del DLgs 50/2016 rilascia all'appaltatore i Certificati di Esecuzione dei Lavori (ANAC) scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto.

CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.50 ACCORDO BONARIO

1. Ai sensi dell'articolo 205 comma 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori possa variare tra il 5% (cinque per cento) e il

15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento il quale valuta l'ammissibilità e la non manifestata infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.

2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.
   L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo 54.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15 (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all'articolo 56.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
8. La procedura di cui al comma 5 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni

non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 2 possono essere ridotti.

9. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art.51 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 50 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.
2. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art.52 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza degli adempimenti INPS, INAIL e CASSA EDILE, ove dovuta, segnalata al Responsabile Unico del Procedimento dall'ente preposto, si procederà alla sospensione dei pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, sino a quando, previa acquisizione del DURC, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'articolo 105 comma 10 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per il suo tramite, il Responsabile Unico del Procedimento, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola,

possono, altresì, richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola.

5. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera u), comma 3 e 26 e comma 8 del decreto n.81 del 2008 nonché dell'art.5 comma 1 primo periodo della legge 136 del 2010, 2006, n. 223, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
7. Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 5, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, deve provvede all'annotazione di propria iniziativa.
8. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art.53 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all'articolo 56, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può

essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'articolo 56.

4. Ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

5. Fermo restando quanto previsto all'articolo comma 2, lettera j)nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art.54 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. ESECUZIONE DEI LAVORI D'UFFICIO

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 38;
b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 66 del presente CSA.

3. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
c) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente,

all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
7. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

CAPO 11 DISPOSIZIONE PER L'ULTIMAZIONE

Art.55 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
2. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e

apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di cui all'articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'articolo 56.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 28.
   La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:
   a) opere strutturali;
   b) opere impiantistiche;
   c) infissi.

Art.56 TERMINI PER IL COLLAUDO E L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
3. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sull'ammissibilità del certificato di cui all'articolo 55, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
   In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all'art. 50 per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

4. Finché all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.
5. Restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e gli adempimenti relativi al collaudo statico delle strutture ai sensi dell'articolo 67 del D.P.R. n. 380 del 2001 e dell'articolo 216, comma 8, del Regolamento generale.
6. In sede di collaudo il direttore dei lavori:

a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

Art.57 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more dell'emissione del Certificato di regolare Esecuzione di cui all'articolo 56 , con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 55, comma 3, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.
2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 55, comma 4.

CAPO 12 NORME FINALI

Art.58 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e

rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di cui all'articolo 56; della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero di materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 3.
5. L'appaltatore è altresì obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

6. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

7. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

8. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.

9. L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art.59 PROPRIETA' DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto.

Art.60 UTILIZZO DEI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) sottofondi piazzali civili;

b) strati di fondazione piazzali civili;

c) riempimenti;

d) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.

4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

Art.61 GESTIONE DEI RIFIUTI - TERRE E ROCCE DI SCAVO

1. Sono a carico del contraente gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti, nonché delle terre e rocce da scavo in accordo con la normativa vigente.
   In caso di trasporto per conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento la ditta trasportatrice ha l'obbligo di accompagnare il materiale con il formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006 redatto in quattro esemplari. Tre copie dovranno essere controfirmate e datate in arrivo dal destinatario (impianto o discarica) e copia conforme di quella consegnata al detentore dovrà essere prodotta all'ufficio di direzione dei lavori per attestare la regolarità del conferimento.
2. E' altresì a carico e cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui le terre e rocce da scavo:
   a. siano considerati rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del DM n.186 del 2006;
   b. siano sottratti al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n.186/2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20 comma 10 sexies della legge 19 gennaio 2009 n.2.
3. Sono infine a carico dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposto da norme sopravvenute.

Art.62 CUSTODIA DEL CANTIERE

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art.63 CARTELLO DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art.64 EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n.104 del 2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato1 al decreto legislativo n.104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili ed in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 del Decreto legislativo n.104 del 2010.

Art.65 DISCIPLINA ANTIMAFIA

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di

consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Decreto 76/2020 E S.M., fino al 31.12.2021, la Stazione appaltante per le verifiche antimafia, procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, a seguito della consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze di altre banche disponibili, stipulando il contratto sotto condizione risolutiva, fermo restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 giorni.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

Art.66 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 8.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 67. SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Spazio riservato all'Impresa concorrente

Luogo _____ Data _____

Firma e timbro legale rappresentante concorrente per accettazione e presa visione

Allegato D

Prato, li

Trasmessa via PEC

Spett.le
XXXXXX.
Via XXXXXX
91011 XXXXX(XX)
PEC : XXXXXX@XXXXXX.it

Oggetto: LETTERA CONTRATTO N. __/____ - CIG: - CUP: - Lavori di adeguamento "Villino Sassi" per adibirlo a Centro Salute mentale dell'Azienda USL Toscana Centro, ubicato in via degli Armeni, NC 8 – Pistoia - Art. 32, co. 14, del D. Lgs. 50/2016 e s.m. in seguito alla procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120. - CUP _____ CIG _____

Con determinazione dirigenziale n. _____ del ____, immediatamente esecutiva, è stata aggiudicata la procedura negoziata in oggetto a favore di codesta Impresa.

Lo specifico affidamento in oggetto è regolato dalle condizioni sotto riportate.

La presente costituisce contratto di appalto, concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio, mediante scambio di lettere, così come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., (di seguito per brevità **Codice dei contratti**) firmato digitalmente per l'Azienda USL Toscana Centro dal Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo.

Si allega, infine, alla presente analogo schema di lettera contratto da restituire per PEC, firmato digitalmente dal legale rappresentante di codesto operatore economico *(di seguito per brevità Appaltatore)*.

Sintesi di riepilogo del contratto
per i lavori di di adeguamento "Villino Sassi" per adibirlo a Centro Salute Mentale dell'Azienda USL Toscana Centro, ubicato in via degli Armeni, NC 8 – Pistoia
CIG: - CUP:
Stazione Appaltante: Azienda USL Toscana Centro
Responsabile Unico del Procedimento: _____
Direttore dei Lavori: _____
Appaltatore: _____
Importo a base di gara: € _____, al netto di IVA.
Ribasso d'asta: %. _____
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso _____ al netto di IVA.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Premesse e Allegati.

1. Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, si intendono come integralmente riportate al presente articolo.

2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, sebbene non tutti allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere, come dichiarato in sede di gara per la loro esatta individuazione, quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse:

Dr. Massimo Martellini
Direttore SOC Appalti e Supporto Amministrativo
Dipartimento Area Tecnica
Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova 1
50122 – Firenze (Fi)
Email:
massimo.martellini@uslcentro.toscana.it

a) il capitolato generale LL.PP. per le parti ancora in vigore;
b) il Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito **CSA**)
c) l'elenco dei prezzi unitari (compreso quello relativo agli oneri della sicurezza);
d) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni predisposte dalla stazione appaltante;
e) il piano di sicurezza e coordinamento nonché le proposte integrative di cui all'art.100 comma 5 del D. Lgs 81/2008 se accolte dal coordinatore per la sicurezza ed il POS;
f) il cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 40 del Regolamento approvato con DPR 207/2010;
g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37 del capitolato speciale d'appalto;
h) il computo metrico estimativo. ai sensi del comma 14-bis dell'art. 32 del Codice dei contratti, che comunque è estraneo ai rapporti negoziali;
i) l'offerta economica.
3. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla Stazione appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.
4. (*eventuale)* E' stata acquisita la documentazione antimafia di cui al D.lgs 159/2011 e s.m.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 è stato acquisito agli atti d'Ufficio in data _____, l'attestazione dello stato dei luoghi, sottoscritto in data _____, dal Direttore dei Lavori.

Articolo 2. - OGGETTO DEL CONTRATTO
1. La Stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa.
2. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Codice dei contratti.

Articolo 3. - AMMONTARE DEL CONTRATTO
L'importo contrattuale ammonta a €…….. (diconsi ……..…….) di cui:
a) €…….….. (diconsi …….……..) oggetto dell'offerta di ribasso
b) € ….…….. (diconsi…….) per oneri per la sicurezza.
Gli importi previsti nel quadro economico di cui all'art. 106 del D.L. 50/2016, pari a euro_____ per lavori e pari a euro_____per oneri della sicurezza, saranno utilizzati laddove dovranno essere messe in atto le misure derivanti dall'emergenza Covid-19 come definito dalla Delibera della Regione Toscana n. 645 del 25/05/2020.
1. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
2. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale può subire variazioni tanto in aumento che in diminuzione nei

Azienda USL Toscana centro
Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana
Dr. Massimo Martellini
Direttore SOC Appalti e Supporto Amministrativo
Dipartimento Area Tecnica
Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova 1
50122 – Firenze (Fi)
Email:
massimo.martellini@uslcentro.toscana.it

limiti fissati dalle norme vigenti senza che l'Appaltatore possa accampare pretese o richieste di alcun genere.

ARTICOLO 4 EMERGENZA SANITARIA

1. Ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. a), del Codice dei contratti l'Appaltatore si impegna – limitatamente al periodo di emergenza sanitaria COVID-19 – ad adottare le misure di sicurezza previste dal D.P.C.M. del 17.05.2020, in particolare nell'allegato 13 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" e nell'elenco delle misure "anti COVID-19" di cui alla Delibera della G.R.T. n. 645 del 25.05.2020. L'adozione di dette misure comporterà un incremento presunto dell'importo del contratto per attuazione misure COVID-19 di € _____ (diconsi _____/_____), di cui € _____ (diconsi _____/__) oggetto dell'offerta di ribasso e € _____ (diconsi _____/___) per oneri sicurezza.
2. Come previsto dal D.P.C.M. del 17.05.2020 l'adeguamento delle spese per oneri aziendali di sicurezza sarà riconosciuto all'Appaltatore per tutta la durata in cui le misure emergenziali resteranno in vigore, tenendo conto dell'evolversi della situazione epidemiologica. Pertanto, in seguito alla cessazione del periodo emergenziale disposta con provvedimenti nazionali e/o locali, le lavorazioni eseguite successivamente a tale cessazione saranno contabilizzate sulla base di quanto stabilito negli atti di gara.
3. Il riconoscimento all'Appaltatore dell'incremento dell'importo del contratto per maggiori oneri COVID-19 è subordinato alla sua dichiarazione – resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 – con la quale dichiara di:
a) non aver beneficiato di "extrasomme" dovute al COVID-19 da contributi pubblici o sovvenzioni;
b) di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltate se sarà beneficiario di contributi pubblici o sovvenzioni al fine di consentire alla stessa di cessare le eventuali compensazioni dovute quali ristoro per i maggiori oneri per la sicurezza ed i maggiori oneri gestionali sopportati

Articolo 5. - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 6. - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto, approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di _____, Via _____ n° ___, indirizzo PEC: _____; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte

Azienda USL Toscana centro
Dr. Massimo Martellini
Direttore SOC Appalti e Supporto Amministrativo
Dipartimento Area Tecnica
Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova 1
50122 – Firenze (Fi)
Email: massimo.martellini@uslcentro.toscana.it

le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante Bonifico Bancario.
3. Ove non diversamente disposto successivamente, mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito c/o _____ - sul conto corrente dedicato di cui all'art.3 della Legge n°136/2010 e s.m.i. - codice IBAN: _____.
4. Le persone delegate ad operare sul conto dedicato avanti indicato sono:
_____ Codice fiscale _____
_____ Codice fiscale _____.
5. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.
6.L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
7.L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
8. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.
9. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 7. - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Come previsto dall'art. 8, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, fino al 31 luglio 2021, la Stazione appaltante procede alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici; la Direzione lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica, ai sensi dell'art. 5 comma 9, ultimo periodo, del DECRETO 7 marzo 2018 , n. 49, espressamente nel verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere provvisionali.
2. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta, e tutti i dati necessari per consentire alla stessa la richiesta del DURC anche per le eventuali imprese subappaltatrici.
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 115 (centoquindici) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
4. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dagli artt. 12, 13 e 14 del CSA.

Dr. Massimo Martellini
Direttore SOC Appalti e Supporto Amministrativo
Dipartimento Area Tecnica
Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova 1
50122 – Firenze (Fi)
Email:
massimo.martellini@uslcentro.toscana.it

Articolo 8. - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi e con le precisazioni dell'articolo 106 del Codice dei contratti.
La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

2. Qualora l'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

3. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dagli artt. 16 e 17 del CSA.

Articolo 9. - PENALE IN CASO DI RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari allo 1.00 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

2. La stessa penale trova applicazione, con le modalità previste dall'art. 18 del CSA, anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto disposto dal CSA nel richiamato articolo 18.

Articolo 10. - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. Inoltre, si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri e la cartellonistica di cantiere;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

Dr. Massimo Martellini
Direttore SOC Appalti e Supporto Amministrativo
Dipartimento Area Tecnica
Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova 1
50122 – Firenze (Fi)
Email:
massimo.martellini@uslcentro.toscana.it

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio.
3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, con requisiti idonei in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 11. - CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. Per la valutazione del lavoro a misura e delle eventuali lavorazioni a corpo e in economia si richiama quanto disposto dagli artt. 22, 23 e 24 del CSA.
3. Le misurazioni e i rilevamenti dei lavori a misura sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 12. - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'art.106, comma 1, del Codice dei Contratti.

Articolo 13. - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del Codice dei

Dr. Massimo Martellini
Direttore SOC Appalti e Supporto Amministrativo
Dipartimento Area Tecnica
Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova 1
50122 – Firenze (Fi)
Email:
massimo.martellini@uslcentro.toscana.it

contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base agli artt.106 e 107 del Codice dei contratti e in base a quanto stabilito dagli artt. 38-40 del CSA.

Articolo 14. - PAGAMENTI IN ACCONTO, PAGAMENTI A SALDO E TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Per il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà emesso un SAL al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti non inferiore a euro 80.000,00 (ottantamila), comprensivo della quota relativa agli oneri della sicurezza. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori, sull'importo del SAL è operata una ritenuta dello 0,50% da svincolarsi in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del DURC regolare.
3. Entro 15 (giorni) dal verificarsi della condizione di cui al primo capoverso del comma 1 la Direzione Lavori redige la contabilità ed emette il SAL che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il _____".
4. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.
5. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art.113 bis del Codice come sostituito dall'art. 4 della L.37/2019, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore previa presentazione di regolare fattura elettronica nella quale devono essere indicati i seguenti codici identificativi: Codice Univoco Ufficio: 08V1K8 - Codice IPA: ausltc.
6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, in deroga a quanto stabilito al comma 1.
7. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 5,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
8. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il

Dr. Massimo Martellini
Direttore SOC Appalti e Supporto Amministrativo
Dipartimento Area Tecnica
Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova 1
50122 – Firenze (Fi)
Email:
massimo.martellini@uslcentro.toscana.it

conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
9. All'esito positivo del collaudo e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura elettronica da parte dell'Appaltatore. La rata di saldo comprensivo delle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali nulla ostando sarà corrisposta secondo quanto previsto dall'articolo 113-bis del Codice come sostituito dall'articolo 4 della Legge 37/2019 previa presentazione di regolare fattura elettronica.
10. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice dei contratti emessa nei termini e alle condizioni richiamati all'articolo 37 del CSA.
11. A decorrere dalla data stabilita per l'applicazione dell'articolo 1, comma 414, della Legge 205/2017 e Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, "Modalità e tempi delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale", secondo quanto successivamente stabilito per i pagamenti delle prestazioni della natura in oggetto, la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti verrà gestita in via telematica mediante il NSO - Nodo Smistamento Ordini del M.E.F. e sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.
12. In merito alla tracciabilità dei pagamenti:
- l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i;
- l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- in caso di inadempienza dell'Appaltatore sono previste le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

Articolo 15. - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo, ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010 che viene richiamato dall'art. 237, comma 2, dello stesso Decreto.

Articolo 16. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Dr. Massimo Martellini
Direttore SOC Appalti e Supporto Amministrativo
Dipartimento Area Tecnica
Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova 1
50122 – Firenze (Fi)
Email:
massimo.martellini@uslcentro.toscana.it

1. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato in via definitiva con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, di seguito denominato Codice di comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a "qualsiasi titolo" costituisce causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave.
2. L'Appaltatore dà atto che la Stazione appaltante ha trasmesso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Codice di comportamento di cui al precedente comma.
3. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del Codice di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
4. Un'eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata dalla Stazione appaltante, comporterà la contestazione per iscritto dell'addebito, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero non fondate, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.
5. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 del D.lgs. n°81/2088 e s.m.i.
j) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
k) non assolvimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
6. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
7. Il recesso potrà essere esercitato anche per l'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.
8. La Stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016, la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

Dr. Massimo Martellini
Direttore SOC Appalti e Supporto Amministrativo
Dipartimento Area Tecnica
Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova 1
50122 – Firenze (Fi)
Email:
massimo.martellini@uslcentro.toscana.it

9. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della lettera inviata per posta certificata con la quale la Stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà.
In caso di recesso, la Stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. E' escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671 c.c.
Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 54 del CSA.

Articolo 17 - CONTROVERSIE
1. Per la disciplina delle controversie si rimanda a quanto stabilito all'art. 51 - Definizione del Controversie - del CSA
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non definite in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Firenze con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 18. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui al CSA.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo al CSA.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 19. - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE
1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
a) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del:
b) piano di sicurezza e di coordinamento facente parte del progetto approvato dalla Stazione Appaltante.

Azienda USL Toscana centro
Dr. Massimo Martellini
Direttore SOC Appalti e Supporto Amministrativo
Dipartimento Area Tecnica
Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova 1
50122 – Firenze (Fi)
Email:
massimo.martellini@uslcentro.toscana.it

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lett. a) ed il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lett. b), formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 120. - SUBAPPALTO
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante, nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti e di quanto stabilito agli artt. 4, 47, 48 e 49 del CSA, i lavori, che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati.
3. Il contratto di subappalto deve contenere le clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Il pagamento dei subappaltatori è disciplinato dall'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti.
5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di inadempienza contributiva e retributiva e regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art.30 del Codice dei Contratti.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama quanto stabilito agli artt. 47, 48 e 49 del CSA.

Articolo 21. - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza assicurativa numero _____ del _____ rilasciata dalla_____, per l'importo di €_____= pari al __% (___) dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 22. - OBBLIGHI ASSICURATIVI
1. Ai sensi dell'art. 2049 del CC, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Dr. Massimo Martellini
Direttore SOC Appalti e Supporto Amministrativo
Dipartimento Area Tecnica
Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova 1
50122 – Firenze (Fi)
Email:
massimo.martellini@uslcentro.toscana.it

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo una polizza assicurativa, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e cessazione alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione, numero _____del_____, rilasciata dalla _____ _____, per un massimale non inferiore all'importo del contratto, al netto degli importi di seguito indicati:
a) per le opere oggetto del contratto: euro ..... (euro ……/00);
b) per le opere e impianti preesistenti: euro ..... (euro ……/00);
c) per demolizioni e sgomberi: euro …….. (euro ……/00).
La polizza assicurativa, di cui al precedente comma 2, deve assicurare l'Azienda anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori (RCT), per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro ..... (euro ……/00).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento e il capitolato generale d'appalto, quest'ultimo per la parte in vigore.

Articolo 24. - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Poiché l'esecuzione delle opere di cui trattasi è soggetta ad IVA, il presente atto sarà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato di cui all'art. 10 – punto quattro della L. 633/1972 e dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Conformemente a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 33 della Legge 6 agosto 1954 n. 603 e dell'articolo 3 della Legge 12 febbraio 1968 n. 132, tutte le spese del presente atto sono a carico dell'Appaltatore senza diritto a rivalsa.

Art. 25 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente contratto viene stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti
2. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della trasmissione mediante PEC dall'affidatario alla Stazione appaltante della lettera di accettazione del presente contratto, debitamente sottoscritta con firma digitale.

Il Direttore
SOC Appalti e supporto amministrativo
(firmato digitalmente)

Allegato n.1: Copia da restituire firmata digitalmente dall'Appaltatore

Azienda USL Toscana centro
Dr. Massimo Martellini
Direttore SOC Appalti e Supporto Amministrativo
Dipartimento Area Tecnica
Azienda USL Toscana Centro
Piazza Santa Maria Nuova 1
50122 – Firenze (Fi)
Email:
massimo.martellini@uslcentro.toscana.it